

TORNATA DEL 29 APRILE 1870

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI

SOMMARIO. *Atti diversi. = Istanza d'ordine del deputato Massari S. = Presentazione della relazione sul bilancio dell'entrata pel 1870. = Discussione generale del bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti pel 1870 — Domanda del deputato Massari G., e dichiarazioni del ministro — Considerazioni e istanze diverse sull'unificazione legislativa e altre materie, dei deputati Corapi, Panattoni, Curti, Mancini P. S. e Speciale — Risposte e dichiarazioni del ministro — Osservazioni ed eccitamenti dei deputati Bortolucci, Negrotto, Curti, Salaris, Massari S. e Nicotera sopra i capitoli riguardanti l'amministrazione giudiziaria — Risposte del ministro — Osservazioni del deputato Salaris sopra i capitoli soppressi relativi alle congrue e decime, e del deputato Bertea sul 16°, concernente gli assegni ai Valdesi, e dichiarazioni del ministro — Tutti i capitoli sono approvati.*

La seduta è aperta alle ore 2 20 pomeridiane.

BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

MACCHI, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,935. Il sindaco della città di Venezia, in nome del Consiglio comunale, invia una petizione corroborata dal voto di quella deputazione provinciale e di parecchi municipi, tendente a provocare dal potere legislativo una disposizione che estenda agli impiegati dei comuni e delle opere pie le norme sancite per gli impiegati dello Stato sulla insequestrabilità degli stipendi.

12,936. Le Giunte comunali dei mandamenti di Solofra e Serino espongono le ragioni per le quali credono d'insistere perchè si esegua la ferrovia per Sanseverino-Solofra-Serino-Avellino sancita dalla legge 14 maggio 1865, e fanno voti che la convenzione oggi presentata venga approvata colle modifiche che propongono all'articolo 13.

12,937. La Giunta municipale di Parma rivolge alla Camera le considerazioni e gli argomenti che militano per la conservazione di quella Corte d'appello.

12,938. La Giunta comunale di Livorno sottopone alcune considerazioni perchè, nel provvedere allo assetto delle finanze dello Stato, pongasi mente eziandio alla situazione dei comuni.

12,939. La Giunta municipale di Trani, associandosi alle petizioni inoltrate dai municipi di Parma e di Milano intorno ai provvedimenti per il pareggio del bilancio, fa istanza perchè si trovi modo di temperarne la gravità, e che i centesimi addizionali all'imposta di ricchezza mobile non vengano sottratti ai comuni.

12,940. Il conte Nicola Fanelli Tomasi, di Ancona,

possidente in fondi rustici, suoi propri, coltivati a colonia, e amministratore di un pio istituto che possiede oltre duecento poderi, pure coltivati a mezzadria in più luoghi delle Marche, sottopone alla Camera alcune considerazioni contro la modificazione che intende introdurre il ministro delle finanze all'articolo 9 della legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

ATTI DIVERSI.

BRIGANTI-BELLINI. Domando la parola sul sunto delle petizioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Briganti-Bellini.

BRIGANTI-BELLINI. Raccomando alla Camera la petizione 12,940 del conte Nicola Fanelli Tomasi.

Il petente è possessore di fondi rustici coltivati a colonia ed è amministratore del santuario di Loreto, quindi è in grado di conoscere le condizioni economiche delle classi agricole. La sua petizione è intesa ad impedire che i provvedimenti finanziari del ministro Sella portino alla legge sulla ricchezza mobile una modificazione che sarebbe gravosa alla stessa classe agricola, la modificazione cioè relativa al disposto dell'articolo 9 del 1867 con cui si stabilisce che le famiglie d'agricoltori, quando sono in due o in maggior numero associate nella coltivazione del fondo, debbano il reddito di ricchezza mobile essere computato ed imposto separatamente. Ora questa soppressione che vorrebbe il Ministero, potendo essere troppo gravosa ai loro interessi, ed in una misura che la Camera stessa ha creduto eccessiva, quando approvò l'accennata disposizione, io pregherei quindi la Camera a voler dichiarare urgente questa petizione, ed a volerla rimandare alla Commissione incaricata dell'esame dei provvedimenti finanziari.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, questa petizione sarà dichiarata urgente e trasmessa alla Commissione incaricata dell'esame dei provvedimenti finanziari.

MASSARI STEFANO. Nella tornata del 27 l'onorevole Torrigiani chiese di poter fare un'interrogazione al signor ministro delle finanze sui risultamenti dell'inchiesta che dalla Camera fu ordinata in una delle tornate del gennaio 1869 circa ai fatti cagionati dall'attuazione della legge sulla tassa del macinato nell'Emilia.

Io non mi trovava presente a quella tornata; se fossi stato presente, mi sarei associato all'onorevole Torrigiani per fare la stessa domanda.

Il Ministero rispose all'onorevole Torrigiani che sarebbe stata posta all'ordine del giorno quest'interrogazione in un tempo non lontano.

Intanto io farei una preghiera all'ufficio della Presidenza, perchè volesse procurare che fosse stampata, per essere distribuita ai nostri onorevoli colleghi, la bella relazione che i signori commissari ebbero a compilare in ordine al loro operato.

PRESIDENTE. Onorevole Massari, questa relazione è già stata stampata.

MASSARI STEFANO. Fu stampata come appendice nella gazzetta ufficiale da parecchi mesi; ma molti deputati sono nuovi alla Camera, ed altri deputati non l'avranno con loro. Trattasi di un documento di molta importanza, e che merita lo studio diligente dei nostri colleghi, prima che vengano in discussione le proposte ivi formulate.

PRESIDENTE. Quella relazione non è un atto della Camera, e perciò non ha da far parte degli atti parlamentari, nè pubblicarsi con essi; essa è invece una relazione di una Commissione d'inchiesta amministrativa, e costituisce un atto d'iniziativa del ministro dell'interno; quindi spetta a lui di provvedere per la stampa di questa relazione, ove la creda opportuna.

MASSARI S. Pregherei allora l'ufficio di Presidenza, perchè volesse adoperarsi onde il ministro la sottoponesse ai colleghi deputati.

PRESIDENTE. Avverto l'onorevole Massari che il diritto di rivolgersi al ministro per l'interno compete tanto a lui, come semplice deputato, quanto al presidente, onde voglia provvedere alla ristampa di un atto che a suo giudizio possa interessare il paese o la Camera.

MASSARI STEFANO. La domanda sarebbe più facilmente accettata se venisse dall'ufficio di Presidenza. Ma poichè l'onorevole signor presidente crede di non poter fare la domanda per cui lo prego, la farò io stesso.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Mezzanotte di voler recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MEZZANOTTE, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul bilancio dell'entrata. (V. Stampato n° 7-A)

PRESIDENTE. Questa relazione verrà stampata e distribuita.

DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI PEL 1870.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia. (Vedi Stampato n° 8-E)

La discussione generale è aperta.

La parola spetta all'onorevole Massari Giuseppe.

MASSARI G. Signor presidente, quand'anche credessi conveniente di sollevare una discussione a proposito del bilancio di grazia e giustizia, cosa nella quale mi ritengo affatto incompetente, non troverei il momento opportuno.

Il mio vivo desiderio è di affrettare il più che sia possibile la votazione del bilancio. Quindi è che se mi sono iscritto per parlare, è stato unicamente per cogliere l'occasione della discussione generale di questo bilancio per rivolgere una interrogazione, che da parecchi giorni aveva in animo di dirigere, all'onorevole ministro di grazia e giustizia.

L'interrogazione riflette un argomento che si riferisce in modo diretto al suo dicastero, e che concerne in modo direttissimo gl'interessi dell'amministrazione della giustizia nella primaria città delle Puglie.

BERTEA. La nomini.

MASSARI G. Come la Camera sa, allorchè fu attuato il nuovo organico giudiziario, fu ravvisata la convenienza di stabilire un circolo di Assisie nella città di... (perchè il mio onorevole e carissimo amico Bertea mi invitava a nominarla) Bari.

BERTEA. (Ridendo) L'aveva indovinato.

MASSARI G. L'esperienza ha dimostrato quanto fosse provvido ed utile questo divisamento, e l'onorevole ministro di grazia e giustizia, il quale con tanta lode ha sostenuto per parecchi anni l'ufficio di procuratore generale del Re presso la Corte d'appello delle Puglie, può confermare i miei detti; l'esperienza dico, ha dimostrato che il provvedimento era veramente savio ed opportuno.

Il circolo di Assisie di Bari ha funzionato in modo veramente egregio e lodevole, e ha di molto vantaggiata la spedita amministrazione della giustizia in quelle provincie.

Ora, nei giorni scorsi si è diffusa la voce in quella città, ed ha incontrato molto credito, che fosse intendimento del Governo del Re di sopprimere quel circolo di Assisie. Questa voce, non occorre che io lo dica, ha prodotto in quella città un'impressione assai sfavorevole.

Io, per quanto mi concerneva adempiendo all'ufficio

di onesto cittadino, ho fatto quanto doveva e poteva per calmare quelle apprensioni, per dissipare quell'allarme; ma è evidente che, qualora la mia parola venisse confortata dalle dichiarazioni autorevoli dell'onorevole guardasigilli, ciò sarebbe assai utile. Esse certamente gioverebbero non poco a dileguare quei timori, a dissipare intieramente quelle apprensioni.

Ciò che ha potuto dare origine a questa voce è che si è creduto che alcune cause le quali erano di pertinenza della giurisdizione di quel circondario, fossero state invece deferite all'esame di un'altra sezione di Assisie, e precisamente di quella residente in Trani. Io quindi prego l'onorevole guardasigilli ad usarmi la cortesia di rispondere in modo categorico alla interrogazione che gli ho rivolta; ed egli può essere certo che ne avrà la gratitudine, non solo del foro barese, ma ancora di tutti coloro che, come me, credono che la pronta amministrazione della giustizia sia uno dei mezzi di consolidare le nostre libere istituzioni, e di farle sempre più amare e riverire dalle popolazioni.

RAELLI, ministro di grazia e giustizia. La mia risposta è semplicissima. Il Governo non ebbe, e non ha certo l'intenzione, nè, quand'anche il volesse, lo potrebbe, di chiudere una Corte ordinaria stabilita per legge; non ha neanche l'intenzione di sopprimere la Corte d'assisie di Bari che è una Corte straordinaria.

Nelle Corti straordinarie vengono aperte le Assisie tutte le volte che ci sono degli affari che non possono disbrigarsi dalla Corte ordinaria, o per altri motivi di servizio. Il distretto delle Puglie, fortunatamente, offre scarso numero di reati rinviati alle Assisie, di modo che, mentre prima erano sempre quasi aperte in quel distretto, oltre le tre Corti ordinarie di Trani, Lucera e Lecce, tre altre Corti straordinarie, cioè una in Bari, una in Taranto ed un'altra in Lucera, nel 1869 hanno funzionato interrottamente cinque Corti; e per il 1870 saranno più che sufficienti, secondo assicurano i capi della Corte, le tre Corti ordinarie, ed anzi queste medesime non saranno forse sempre aperte per mancanza d'affari.

La Corte di Bari nondimeno è stata riaperta al 4 aprile, appunto perchè si dovevano trattare degli affari di rinvii che erano attribuiti a quella Corte: uno perchè vi era stato destinato dalla Corte suprema, trattandosi dell'annullamento di una decisione, credo, della Corte di Trani; l'altro perchè riguardava un fatto avvenuto nella provincia di Lecce, e però era più conveniente anche per la distanza farlo trattare in quella Corte.

Nel momento attuale, secondo i rapporti avuti, non vi è materia sufficiente, neanche perchè si mantenga aperta la Corte ordinaria di Trani e nel tempo stesso la Corte straordinaria di Bari; ma sono certo che se la convenienza e la sollecitudine del servizio lo esigono ed il numero degli affari lo permetta, i capi della Corte riapriranno la Corte di Bari.

E però ringrazio l'onorevole Massari di avermi offerta questa occasione per assicurare la città di Bari, che non si è inteso per nulla privarla della Corte di assisie, e che deve essere grata all'amministrazione della giustizia ed alle migliorate condizioni di quel distretto se non vi sia la necessità di tener aperte le due Corti.

CURTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta: ci sono altri iscritti. Avrà la parola al suo turno; ora spetta all'onorevole Corapi.

CORAPI. S'intende di leggieri che il bilancio della giustizia sia tra quelli che meritano venir trattati con più riguardi, perchè, se si fanno o si modificano leggi sotto pressioni finanziarie, a prescindere che si tingono sempre di quel colore, ne viene che la giustizia; cresciuta di prezzo, non si potrebbe chiedere dai meno agiati. Prova di questo sia l'ultimo progetto che pende ora presso una Commissione, e che verrà presto alla Camera. Io non intendo preoccuparne la via, anzi rispetto gl'intendimenti e gli sforzi fatti in esso dall'onorevole guardasigilli, ma non posso dispensarmi dal dire che vi è tanta fiscalità, vi è tale inceppamento, e tale gravezza in molte di quelle disposizioni progettate, che, se potessero venire tradotte in legge, non solo turberebbero il corso della giustizia, ma si riuscirebbe all'estremo opposto, che cioè neanche la finanza se ne avvantaggierebbe, perchè non si potrebbe fare la metà delle cause che ora si fanno.

Nondimeno a me pare che nel bilancio che discutiamo, si potrebbero portare dei miglioramenti finanziari, rendendo ad un tempo un gran servizio alla giustizia.

Io non accennerò che a tre, e brevemente. Per primo ne trovo il conato negli stessi provvedimenti dell'onorevole guardasigilli; egli vorrebbe che la giurisdizione correzionale si affidasse ai pretori fino a sei mesi di carcere, mentre attualmente è fino ai tre, e colla legge del 1859 era tutta dei tribunali. Ora io dico che, qualora si adottasse il partito di rimettere interamente ai pretori la giustizia correzionale, non ne guadagnerebbe solo la finanza, ma anche la giustizia.

Economicamente si fa conto che ogni processo correzionale, quando ne giudicavano i pretori, non esigeva che la spesa di tre carlini (una lira e 25 centesimi) in media; ed era ragione, perchè nel proprio mandamento, non pagandosi indennità ai testimoni, non vi era spesa effettiva che nel solo caso in cui si adoperavano dei periti; attualmente ogni processo che si sbriga dai tribunali correzionali, costa da 30 a 40 lire.

È questa la differenza dal lato economico: cosicchè, calcolati tutti i processi correzionali dello Stato, si avrebbero parecchie centinaia di migliaia, qualora la giurisdizione tornasse ai pretori.

Vediamo ora i vantaggi d'un ordine più elevato. Secondo me, si avrebbe una giustizia più pronta e più

esemplare, perchè fatta sul luogo ove avvenne il delitto. Contro questi vantaggi non vi sarebbe da accampare timori pel giudizio che si affiderebbe al solo pretore; giacchè primamente cinquanta anni di prova nel Napoletano, nella Lombardia, e tuttora nel Veneto dovrebbero valere a qualche cosa. Ma, a non contare sul fatto, qual è l'alta ragione che farebbe diffidare dei pretori? Quella che io mi sappia riducesi a ciò che, siccome dei crimini giudica la Corte, dei delitti bisogna si occupino i tribunali.

Prima di tutto io dico che i tribunali già ne conoscono; perchè fino a quando rimarranno gli appelli correzionali, i tribunali giudicano in seconda istanza, non solo della forma, ma ancora del merito, e quindi pei delitti si avrebbe il giudizio del tribunale, ed una garanzia di più che non si ha pei crimini.

Ma poi io dico: se questo fosse principio, fu già ferito quando si portò la competenza fino a tre mesi; sarebbe ferito una seconda volta, quando si portasse a sei mesi, perchè a questo modo si ridurrebbe a questione di grado, non più di principio. Conchiudo perciò che, se la competenza correzionale si affidasse tutta a' pretori, ne avrebbe un gran vantaggio la finanza, ed uno maggiore la giustizia.

Esprimo un secondo voto. Mentre a' giudizi formali s'imputano delle lungaggini, massime se vi sia malafede in una delle parti, ne' giudizi sommari poi si prescrive che nel giorno in cui si deve introitare e decidere la causa, le parti si scambino l'unico atto che vuole la legge, la comparsa conclusionale.

È manifesto che sia questo un procedimento inqualificabile, cosicchè legalmente si discute la causa, senza conoscersi le eccezioni e le difese reciproche. Vero è che, per la buona fede del foro, nel fatto le difese si scambiano prima, ma le leggi si fanno per la malafede, e contro di questa, a prevenire l'abuso, non si dovrebbe che prescrivere la notifica delle comparse conclusive qualche giorno prima della udienza. Con questa prescrizione il vantaggio della giustizia trarrebbe a sè quello della finanza; perchè, prendendo il dato statistico che trovo nella relazione dell'onorevole guardasigilli, le Corti e i tribunali farebbero in media 70,000 cause; di queste si può far conto che 35,000 e più sono sommari. Or bene, quando si prescrivesse che debbano essere intimate le comparse, la finanza coglierebbe il diritto di notifica e quello di registro per lo meno sopra 70,000 atti tra attore e convenuto.

Un'ultima proposta: al principio dell'aggiudicazione necessaria, che vi era nella legge napoletana, si è sostituito il principio più razionale tratto dall'antico aforismo: *aliud pro alio invito creditorum non detur*; in altri termini si è prescritto che i creditori non potessero oro malgrado venire obbligati ad aggiudicarsi il fondo quando debbano avere danaro. Ma non si arresta qui l'articolo 675: perchè aggiunge che nel difetto di oblatori si riproduca l'incanto col ribasso di un decimo, e poi

di un altro, fino all'aggiudicazione. Il che significa che la cosa si possa vendere per la metà ed anche meno del valore stabilito da una perizia nella quale il debitore non è intervenuto: e così quelli che guadagnano sono gli speculatori, perchè il debitore va in rovina, ed il creditore spesso non trova come pagarsi, ed il fisco discapita il dritto maggiore che avrebbe percepito da una maggiore aggiudicazione.

Erano questi i voti che io volevo umiliare alla Camera ed all'onorevole guardasigilli; ma, prima di finire, è qui il luogo di notare un lamento della magistratura giudicante per la parificazione ad essi degli agenti del pubblico Ministero.

Io non intendo dir cosa che pregiudichi a questi; ma vorrei che l'onorevole guardasigilli trovasse modo perchè la sorte de' magistrati venisse più assicurata; sendo doloroso che, allorquando un giudice crede esser prossimo per una categoria, si vede respinto da uno che venga dopo di lui dal Ministero pubblico.

Detto questo, non mi resta che far voti, affinchè la giustizia in Italia costi meno, e valga più.

PANATTONI. Io mi era iscritto in favore di questo progetto di bilancio, colla intenzione di accennare il bisogno di discuterlo presto, per riserbare ad altro e più opportuno momento le gravi questioni toccate in parte dall'onorevole Corapi. Imperocchè io non potrei sottoscrivere interamente al sistema di questo bilancio e far plauso a quell'andamento un po' troppo precipitoso col quale si vagheggiano le economie, mentre la giustizia si depauperava dei necessari suoi mezzi. Segnatamente il bilancio attuale tocca e falciò quegli stanziamenti che erano fin qui destinati o a mantenere gli edifizii o a sostenere e retribuire coloro che avevano alla giustizia prestati i loro servizi. Questi assegnamenti... (*Interruzioni intorno all'oratore*)

Perdonate, sentite e capirete. Questi assegnamenti si possono scrutare in loro stessi, dimostrando che manchino di titolo; ma, se titolo vi è, falciarne la portata non è ragionevole; bisogna corrispondere a ciascuno ciò che si acquistò, e di cui ebbe affidamento; bisogna non assottigliare di troppo quanto richiedesi per le fabbriche ed i servizi della giustizia e del culto.

Peraltro, se più mi estendessi, non sarei consentaneo a quel che ho già detto, cioè che io mi era iscritto per raccomandare, salvi i dovuti riserbi, la celere discussione di questo bilancio. So bene che il bilancio attuale presenta molte questioni, le quali si compenetrano coi provvedimenti che dovremo discutere. Dobbiamo perciò andar d'accordo che troverà migliore luogo una discussione sui principii generali e le speciali riforme allorquando le relative questioni si presenteranno per occasione di apposite proposte. Tutta volta, siccome il servizio del 1870 è regolato da questo bilancio, che è fino ad oggi un progetto, io richiamo piuttosto l'attenzione dei miei colleghi su quelle specialità che possano meritare osservazioni particolari.

Sarà su di esse che gioverà maggiormente il fare qualche sobria discussione. Si potrà vedere, come ebbi l'onore di accennare, se convenga ridurre, come è stato ridotto, l'assegno per le fabbriche ecclesiastiche; o se piuttosto, una volta che si riconosce l'obbligo del loro mantenimento, esso non sia una necessità assoluta a tal segno, che diversamente andrebbero in rovina le fabbriche stesse. Quindi il fare una falciida su codesto capitolo crea il pericolo che per le economie si vada al degradamento e quindi a maggiori spese in futuro.

Ma, emesso quest'avviso e fatto questo eccitamento ai colleghi, io vengo a concludere che non sia il momento di prolungare la presente discussione generale, tanto più che delle poche cose alle quali fa mestieri che la Camera ponga attenzione tornerà più confacente il parlarne allorquando verranno in discussione i singoli capitoli.

Conseguentemente io spero che il signor ministro guardasigilli mi permetterà piuttosto di riprendere le da me fatte riserve in occasione della discussione delle recenti proposte governative, e nel tempo stesso mi concederà che io non sottoscriva oggi all'eccessivo fervore dell'economia. Essa non ha ragione di prevalere sulla buona amministrazione della giustizia che a lui fu tanto meritamente raccomandata, e spero che la Camera riterrà che questa importante materia non debba essere trattata tanto per lo sottile da recar danno al pubblico servizio e disappunto ai contribuenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Curti ha facoltà di parlare.

CURTI. Io coglierò l'occasione che è venuta sul tappeto la discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia per muovere una raccomandazione all'onorevole signor ministro guardasigilli.

Questa raccomandazione tenderebbe a sollecitare i lavori della codificazione penale singolarmente, e quindi dell'unificazione legislativa per tutto il regno. Questa raccomandazione è motivata da ciò che mi è accaduto nel mese andato allorquando, essendomi recato in una città retta ancora coi Codici austriaci, tanto penale che di procedura penale, e trattare dovendo avanti quel tribunale di reati di stampa, trovai l'assurdo ibridismo di vedere tuttavia innestata sulle leggi austriache, Codice penale, cioè, e regolamento di procedura penale, la legge del 28 marzo 1848 sulla stampa; legge che abbiamo noi che formiamo parte di quelle fortunate provincie italiane che furono più anticamente annesse.

Non può figurarsi l'onorevole signor ministro la lotta che ho dovuto sopportare per poter conciliare, se pur fosse stato possibile, queste leggi; ma mi riesci assolutamente impossibile; inquantochè, trattandosi di reati i quali venivano contemplati dall'articolo 22 con riferimento all'articolo 19 della legge suddetta sulla stampa, vidi che si trattava dell'applicazione della pena del carcere estensibile ad anni due.

Pei signori giudici era un parlare assolutamente a-

rabò: che cosa significava per essi il carcere? Essi non conoscono che il carcere *semplice* ed il carcere *duro*, secondo lo distingue la legge austriaca, nè a siffatto carcere poteva riferirsi la legge italiana; ed io non sapeva veramente che cosa dire, e indarno mi sarei fatto a invocare le significazioni che a questa pena attribuisce il Codice penale italiano, cui solo necessariamente doveva avere avuto riguardo la legge nostra sulla stampa, poichè essi non hanno ancora pubblicato il Codice italiano. Il carcere, a termini dell'articolo 51 del Codice penale italiano, comincia con giorni sei, termine minimo, ma quei giudici non potevano applicare quella legge. Quindi, quali erano i criteri che dovevano essi applicare? Dovevano applicare ancora il carcere del Codice penale austriaco.

Vede dunque l'onorevole ministro come quest'ibridismo, invece di tornare a vantaggio di quelle popolazioni, cui fu creduto di donar libera legge colla legge italiana sulla stampa, torni di gravissimo danno, perocchè si tratti di applicare una legge coi criteri della legge austriaca. Colla legge italiana, a cagion d'esempio, quando concorrano circostanze attenuanti, è dato alla Corte d'appello, in virtù dell'articolo 684 del Codice penale, di discendere d'un grado, e quindi potrebbe darsi il caso di poter venire fino a pene di polizia; ma per la legge austriaca non si potrebbe discendere a tanto.

Così si verifica la stessa cosa quando si parla di multe. Nella legge sulla stampa si parla della multa; nel Codice austriaco di multa non si parla. Avviene quindi che, mentre in tutto il resto d'Italia le multe si applicano da 51 lire in su, perchè pene correzionali, in quelle altre località che sono rette colle leggi austriache ciò non può essere per le sovra addotte ragioni, e i giudicati colpevoli non si possono condannare a meno di 1000 lire, a termini dell'articolo 19 dell'editto sulla stampa, in cui è stabilito che il *minimum* sia di lire 1000.

Io domando all'animo giusto dell'onorevole guardasigilli se questa sia quell'eguaglianza che è garantita dal patrio Statuto.

Io dico dunque: o si facciano altre leggi speciali per quei paesi che riparino a quell'ingiustizia che subiscono, se non si crede di poter addivenire immediatamente all'unificazione legislativa; ovvero si affretti la pubblicazione del Codice penale italiano, quale lo abbiamo noi anche in quelle provincie. Vuol dire che, se si richiederà ancora qualche tempo prima che il Codice italiano in elaborazione sia perfezionato, almeno quelle popolazioni cominceranno a goderne i benefici.

Io non ho potuto a meno di far conoscere all'onorevole ministro i gravi inconvenienti i quali hanno fatto sì che la legge italiana sulla libera stampa sia diventata un peso così grave per il diverso trattamento che ne viene fatto nell'applicazione a quelle

province che è assolutamente incomportabile. Spero che la giustizia dell'onorevole ministro sarà per rendere piena ed ampia ragione alle mie considerazioni, e provvederà in modo che presto abbia a cessare una tale anormale condizione di cose.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI P. S. L'onorevole Corapi ha trattenuto la Camera manifestando tre desiderii, il primo dei quali riguarderebbe l'ordinamento giudiziario, e gli altri due alcune riforme nel procedimento civile.

La Camera ben comprende che non possiamo in questa occasione che esprimere dei voti, che non possono trovare soddisfacimento nella discussione dei bilanci, ma possono essere guida e conforto agli studi del ministro guardasigilli nella preparazione dei lavori legislativi che debbono essere sottoposti alle deliberazioni del Parlamento.

Non è la prima volta che si è sollevata la questione se convenga affidare ai pretori la giurisdizione correzionale, siccome praticavasi, ed aggiungerò senza che si fossero sperimentati inconvenienti, nel mezzogiorno d'Italia.

Non tacerò che da lunghi anni in quelle province i pretori erano scelti col sistema di rigorosi esperimenti, i quali talvolta producevano maggior sicurezza e garanzia di capacità nelle persone che riuscissero approvate in quegli esperimenti che negli stessi giudici collegiali, i quali talvolta avevano per titolo di nomina la simpatia di un ministro o un'alta protezione, se pur non accadesse per alcuni di aver titoli ancora più ignobili.

Ma non è men vero che in tutto il resto d'Italia si trovano convinzioni profondamente stabilite nel senso contrario, e s'incontrerebbe ripugnanza vivissima a vedere affidata la giurisdizione correzionale ad un giudice unico ed amovibile, quale si è il pretore; ed io medesimo, nato ed educato nel mezzogiorno d'Italia, dove per lunghi anni ho esercitata l'avvoceria e l'insegnamento, non saprei dividere l'opinione de' miei concittadini, e non saprei decidermi ad abbandonare ai pretori la giurisdizione correzionale, tanto più nelle condizioni di un paese libero, dappoichè ad essa appartengono parte de' reati di stampa e dei reati politici, ed i processi di diffamazione e di ingiuria che riguardano la tutela dell'onore, ed i più delicati interessi morali sia di privati cittadini, sia delle pubbliche autorità, i quali interessi generalmente non si crederebbero abbastanza tutelati dalla indipendenza ed anche dal giudizio individuale di un povero pretore.

Ma io credo che i voti della scienza ed i risultati delle prime esperienze già fatte, oramai abbiano rimosse le difficoltà di questo arduo problema, conciliandone la soluzione ben anche coll'altra importante

controversia circa la soppressione degli appelli correzionali.

In alcuni paesi di Europa si è felicemente sperimentata l'applicazione del sistema del giurì nelle materie correzionali, e, secondo le relazioni di osservatori competenti ed imparziali, ha dato risultamenti ancora più soddisfacenti nelle materie correzionali che nelle criminali.

La giustizia correzionale, anzichè allontanarsi dal teatro degli avvenimenti, e dalle sedi de' giudicabili e de' testimoni, vieppiù vi si approssimerebbe, divenendo locale e mandamentale; ed un consesso di sei giurati, presieduti anche da un pretore, magistrato locale, che per la natura delle sue attribuzioni non dovrebbe soggiacere alla responsabilità ed al pericolo di emettere giudizio intorno alla esistenza dei fatti e degli elementi costitutivi de' reati, ma semplicemente applicare la pena, potranno benissimo ne' reati di minore importanza rappresentare il giudizio dell'opinione pubblica, come lo rappresenta il consesso dei dodici giurati nei reati più gravi ed importanti.

In Ginevra ed in qualche altro Cantone della Svizzera da più anni questo sistema funziona perfettamente, lungi da qualunque influenza politica, e specialmente pei reati comuni ha dato ottimi effetti, sui quali pregherei l'onorevole guardasigilli di procacciarsi sicure notizie ed esatte informazioni, perchè un accurato studio del sistema potrebbe dimostrarci, se convenga la sua applicazione nel nostro paese, e se possa conciliare tutte le legittime esigenze, e ad un tempo meglio di ogni altro mezzo risolvere le questioni dell'economia.

Non è vero forse, o signori, che, ammesso e localizzato il giurì correzionale, a noi ci si presenterebbe assai più semplice il provvedimento della soppressione generale di tutti i tribunali correzionali del regno, realizzando allora soltanto una grande economia, dappoichè allora basterebbe in ogni provincia un solo tribunale investito della giurisdizione sugli affari civili, e si avrebbe il vantaggio anche di non suscitare malcontenti e dispiaceri soltanto presso alcune popolazioni e città, le quali pur troppo oggi si sentono minacciate della perdita dei loro tribunali, e di prevenire una specie di gara o conflitto d'interessi e quasi di preferenza tra varie città vicine, che nuocerà a quel sentimento di concordia e di fraternità che è il miglior cemento dell'unità e della solidarietà politica tra le popolazioni che compongono il reame.

Se la soppressione dei tribunali circondariali sarà ristretta ad alcuni di essi, e certamente al minor numero, non potrà produrre nè seri, nè valutabili risultati di economia, come sembra che taluni sperino dalle proposte che oggi sono pendenti.

Studiate un sistema radicalmente diverso e suscettivo di generale ed imparziale applicazione, e potrete

congiungere ad una grande economia una razionale riforma, che, senza fare torto a nessuno, migliori sostanzialmente la organizzazione giudiziaria del paese. Con tale sistema si avrebbe in ogni provincia un solo tribunale civile, quale si era l'antico ordinamento del mezzogiorno d'Italia, ed una volta anche dell'Italia superiore, mentre le Corti di appello nelle materie civili eserciterebbero il secondo grado di giurisdizione.

E nelle materie correzionali la giurisdizione sarebbe affidata, con forme analoghe a quelle del giudizio di crimini, ad un tribunale mandamentale o pretorio con sei giurati, e presieduto da un magistrato solo con certe condizioni di qualità e di nomina, e con grande economia, perchè, non essendo più necessario far viaggiare i testimoni, verrebbero quasi a scomparire le spese considerevoli di giustizia le quali oggi, comprensivamente pel criminale e pel correzionale, aggravano il bilancio per una somma di 5,300,000 lire, per la maggior parte rappresentata da indennità dei testimoni. Se il signor ministro vorrà far decomporre quella cifra complessiva nei suoi elementi costitutivi, e comunicare alla Camera una tabella dimostrativa della parte di queste spese che riflette i giudizi correzionali, non dubito che il problema che si tratta di risolvere, apparirebbe, anche dal punto di vista economico, di altissima importanza, perchè una considerevole parte di questa cospicua somma appartiene alle spese ed alle indennità per le testimonianze nei giudizi correzionali avanti i tribunali circondariali del regno.

Inoltre, o signori, col sistema da me adombrato, anche la questione se debba esservi una giurisdizione d'appello nelle materie correzionali sarebbe già implicitamente risolta, dappoichè sarebbe impossibile al di sopra del giudizio di fatto pronunciato dal giuri correzionale concepire una giurisdizione di appello. La diversità del numero dei giurati, cioè di 12 ovvero di 6, corrisponderebbe solo al diverso grado d'importanza delle imputazioni e dei reati che apparirebbero alla competenza dell'un giuri e dell'altro, ma non rimarrebbe, rispetto ad entrambi i giudizi, che il solo rimedio di ricorrere alla Corte di cassazione; e così potrebbero introdurre un'altra considerevole economia nel personale dei tribunali e delle Corti.

Finchè noi rimarremo nel sistema attuale od in altro analogo, è indubitato che coloro i quali propugnano l'abolizione degli appelli in materia correzionale possono invocare argomenti a cui è difficilissimo rispondere.

Il primo di essi è che debbonsi richiedere per logica necessità in un secondo grado di giurisdizione garanzie maggiori, o per lo meno eguali, di giustizia a quelle che esistono innanzi alle giurisdizioni inferiori. Ora, come mai, mentre innanzi al tribunale circondariale si richiede la prova orale, il dibattimento pubblico, oggi la legge è ancora che il giudice superiore, cioè la sezione correzionale della Corte di appello, che ha la po-

testà di correggere e di cancellare le sentenze del tribunale inferiore, possa cogliere la verità illuminandosi con la muta guida del semplice procedimento scritto? O abolite l'oralità della procedura nel primo grado di giurisdizione, ed avrete un grande risparmio; oppure siete costretti a conservarla ben anche nel secondo studio, se volete accordare un rimedio d'appello che meriti questo nome.

L'altro argomento è anch'esso di una forza irresistibile. Come e perchè voi autorizzerete due gradi di giurisdizione nei processi correzionali, cioè di minore importanza, quando nei grandi processi per crimini, in quelli che possono chiudersi col lugubre risultato di una condanna capitale, voi non temete che i primi giudici cadano in errore, e per aprir la via a ripararlo non ammettete l'appello, che la scuola e le procedure germaniche rigorosamente vogliono soprattutto nei processi di alto criminale? Perchè mai nei maggiori e più gravi reati vi contentate per le sole questioni di diritto lasciare aperto il ricorso alla Corte di cassazione?

Vede dunque la Camera che, se si tratta di convincere che qualche cosa, anzi molto, v'è da fare per rendere questa parte dell'ordinamento giudiziario conforme ai principii, ci troveremo facilmente consenzienti in questo convincimento; e l'onorevole signor ministro, il quale dovrà presentarci, per l'opportuna discussione, un progetto di Codice penale, il quale probabilmente renderà inevitabili correlative riforme anche nell'ordinamento giudiziario e nella procedura penale, potrebbe cogliere quell'occasione per studiare con maturità la questione della quale ora si è fatto cenno e procacciarsi tutte quelle informazioni, dati statistici e notizie che possano illuminarlo, e mettere il paese in grado di ben giudicare sulla convenienza delle proposte che ha accennate.

Io non credo di dovermi intrattenere sopra gli altri due desiderii dell'onorevole Corapi, i quali più direttamente riguardano la riforma del Codice di procedura civile. È riconosciuto che fra i nuovi Codici italiani quello di procedura civile ha lasciato più di tutti a desiderare, specialmente nella parte del procedimento sommario al quale accennava l'onorevole Corapi. Quando si è stabilito che sono cause sommarie quelle cui piaccia al presidente con suo decreto dichiarare tali, si è obliata la salutare regola che la legge non deve senza necessità discaricarsi del suo ufficio sull'arbitrio discrezionale del giudice. Specialmente quando si tratta di determinare il *minimum* delle garanzie indispensabili alla buona amministrazione della giustizia, è la legge che deve dichiarare quali sono le cause che pel loro carattere, per la loro materia, meritino maggiore o minore istruzione e debbano essere circondate da maggiori o minori forme.

Si aggiunga poi che anche le cause commerciali nel nuovo Codice, furono di regola dichiarate formali, a

meno che non le renda sommarie un decreto del presidente.

Si è dunque sconosciuto ciò che è di più intuitiva evidenza pei bisogni del commercio. Se innanzi ai tribunali commerciali voi ammettete che il commerciante si presenti e si difenda da sè; il marinaio, l'uomo insomma che dovete presumere ignorante dei precetti di procedura, conforterà le proprie ragioni offrendo all'udienza del giudice di provarle con testimoni. Ora il Codice ci obbligherà a rispondere: ma i testimoni non si possono più ammettere, perchè nel giudizio formale l'istruzione è chiusa prima dell'udienza, e non si possono proporre nuovi mezzi di prova. Rimarrà molto soddisfatto questo povero litigante al sentire che in Italia, perchè non credo che esista un sistema somigliante in altro paese civile del mondo, si è pensato ad inceppare il povero commerciante, l'uomo di mare, il figlio del lavoro, con formalità, le quali possono essere conosciute solamente da uomini periti di legge. Se vi sono giudizi di loro natura essenzialmente sciolti da formalità, e per la speditezza di cui abbisognano e perchè deve ad essi presiedere unicamente la buona fede e la ricerca della verità, sono i giudizi commerciali.

Inoltre in ogni specie di giudizi sommari è troppo giusto che si debbano rendere impossibili le sorprese, le quali talvolta derivano dal dover le parti presentare le loro conclusioni solamente all'udienza. Converrebbe trovarsi presente ad una delle udienze sommarie di un tribunale, per vedere quale specie di ginnastica mentale è necessario che adoprino i difensori per avere la possibilità in uno o due minuti di leggere e di conoscere quello che l'altra parte vuole od oppone in propria difesa, onde non cadere in equivoci.

Ma, ripeto ancora una volta, se questi vizi sono generalmente riconosciuti, altre lacune e difetti non lievi offrono ben anche nel nostro Codice di procedura civile; eppure non possiamo tutti i giorni cangiare di legislazione. Uno dei grandi difetti del nostro ordinamento è che non vi sia niente di stabile anche nelle leggi generali d'interesse comune di tutto lo Stato, di tutte le popolazioni; fa d'uopo arrestarsi in questa pericolosa tendenza, ed allorchè alcune più urgenti riforme si saranno compiute, lasciare il tempo che ulteriori esperienze sieno fatte, e definitivamente consacrare una legislazione verso la quale si acquisti quella venerazione, quel desiderio di conservarla e di difenderla, che si manifesta nei paesi dove esistono legislazioni da lungo tempo già imperanti.

Noi abbiamo, è vero, una legislazione la quale ha un peccato d'origine, vale a dire non ha avuto il battesimo parlamentare: tutti sappiamo in quali circostanze straordinarie ed eccezionali i nostri Codici hanno dovuto essere preparati; quindi siamo scusabili se domandiamo ancora che questi Codici ricevano codesta consacrazione; e la riceveranno per via indiretta

allorchè il Parlamento discuta quali sieno quelle riforme che ormai appariscono più generalmente reclamate dai bisogni dell'esperienza e sollecitate dai voti delle persone intelligenti. E però, rispetto a tali riforme, che sono riconosciute generalmente come indispensabili, io credo che un Ministero adempia al suo debito e renda un servizio all'utilità generale, facendo studiare progetti i quali possano servire di complemento, e dirò anche divenire suggello costituzionale di autorità novella ai Codici che rimarranno così definitivamente riformati, nella speranza che il paese vi si adagi, che i rapporti di diritto dei cittadini vi si unifichino senza danni e sofferenze sensibili, e che cessi una volta quello stato di perenne mobilità che ogni anno ed in ogni Sessione ricerca cangiamenti e riforme in tutte le parti della legislazione.

Conchiudendo adunque, io mi associo in genere non solo ai desiderii espressi dall'onorevole Corapi ed a quelli enunciati dall'onorevole Curti, dei quali dirò una parola a parte, ma in generale confido che l'onorevole signor ministro, come ora fa studiare le riforme le quali sono richieste nella legislazione commerciale, come sottoporrà all'esame del Parlamento la codificazione penale che dovrà reggere l'Italia, e che, a mio avviso, renderà indispensabili alcuni mutamenti anche nella legge sull'ordinamento giudiziario e nel Codice di procedura penale; così non ricuserà di gettare uno sguardo anche sul Codice di procedura civile, dove certi bisogni di riforma si fanno più vivamente sentire; non perchè debbasi intraprendere la formazione di un nuovo Codice di procedura civile (nulla è più lontano di ciò dai miei intendimenti), ma acciò questo Codice medesimo, purgato dei suoi maggiori e riconosciuti difetti, e corretto con una legge di riforma, che potrebbe constare di una non lunga serie di articoli, provveda alle maggiori difficoltà che si sono rivelate nella sua applicazione, e si renda meno imperfetto e censurabile.

L'onorevole Curti poi pregava l'onorevole guardasigilli a volersi vivamente interessare per accelerare la unificazione legislativa del Veneto.

La Camera conosce in proposito le mie opinioni; essa sa se io non sia altrettanto impaziente che l'onorevole Curti d'affrettare il giorno felice in cui i nostri fratelli delle provincie venete possano costituire veramente con noi una famiglia sola, anche riguardo ai loro rapporti di diritto privato ed a quelli regolati dalla legislazione penale.

Certamente io non intendo pregiudicare una discussione, che non può aver luogo quest'oggi, e che propriamente troverà la sua sede nel momento in cui ci occuperemo delle gravissime proposte già presentate alla Camera e che trovansi allo studio delle due Commissioni; ma fin d'ora dichiaro che tutto quello che potrà concorrere ad accelerare questa unificazione, a conciliarla con le giuste esigenze, entro quei limiti i quali possono considerarsi ragionevoli, sarà da me vi-

vamente appoggiato ed otterrà certamente il mio voto.

Ed io non sono di coloro che si fanno la dolce illusione che un Codice penale per tutta Italia possa essere rapidamente discusso ed esaminato dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento, prima che la Venezia abbia il beneficio dell'unificazione; io ciò credo impossibile; quindi è indispensabile che il Parlamento decida la questione dell'unificazione, salva e riservata ogni seria e matura discussione del definitivo ed unico Codice penale del regno.

Non voglio più oltre abusare dell'indulgenza della Camera, e mi limito a dichiarare che non faccio veruna proposta, dappoichè versiamo in una discussione spedita e sommaria del bilancio del Ministero della giustizia, mentre, esistendo d'innanzi alla Camera progetti di legge che in certa guisa investono quasi tutte le parti dell'ordinamento giudiziario e della legislazione, sarebbe prematura ed inopportuna ogni anticipata discussione sopra materie che ben presto dovranno di nuovo richiamare la nostra diligente attenzione.

SPECIALE. Ho chiesta la parola per associarmi in parte ai voti dell'onorevole Corapi, dell'onorevole Curti e dell'onorevole Mancini.

Sarò brevissimo. Perchè si affretti al possibile l'unificazione legislativa e la sanzione del nuovo Codice, parmi, oltre alle considerazioni esposte dall'onorevole Mancini, degna egualmente di fissare l'attenzione dell'onorevole ministro quella di far cessare lo impero simultaneo di quattro Codici in Italia. Proprio per la smania di volere ad ogni costo *unificare*, noi ci abbiamo, giova ripeterlo, quattro Codici penali e, mel consenta la Camera, in molte parti incompatibili tra loro e colla civiltà dei tempi in cui viviamo, e colle libere istituzioni che ci governano!

È risaputo, e lo è certamente dall'onorevole ministro, che avvi dei reati i quali, mentre si puniscono nelle provincie meridionali, non costituiscono fatti punibili nella Toscana. Basta accennare al fondamento del diritto di punire i minorenni, alla teorica della complicità, a quella del tentativo, per convenire nella urgente necessità di non più oltre indugiare la sanzione del nuovo Codice penale.

Eguualmente ricordo, giacchè l'onorevole Curti me ne diede l'occasione, che nella Venezia si ha niente meno che in vigore un Codice, il quale per talune sanzioni non può preferirsi a quello che vige nelle provincie sottoposte alla dominazione austriaca. Noi sappiamo che il Codice, austriaco, dopo la trasformazione politica dello impero, subì delle serie modificazioni, talmentechè nella Venezia si puniscono dei reati in un modo più severo che non si puniscano sotto la monarchia austro-ungarica.

Colle riforme proposte dall'onorevole Corapi affi-

dasi ai pretori la punizione di tutti i delitti. Questo voto fu da me manifestato sin dal 1864, ma invano.

Però l'onorevole Mancini si preoccupa d'assai di tale proposta, e teme di affidare ad un sol giudice la cognizione di tutti i delitti; molto più che ve ne potrebbero essere di quelli passibili della pena del carcere sino a cinque anni. Fa notare poi che il rimedio dello appello è poco efficace, perchè la Corte decide sempre sulle mute carte.

Mi permetto di far riflettere all'onorevole Mancini che, se il pretore deciderebbe di tutti i delitti, il condannato ha sufficiente guarentigia nello appello alla Corte, essendo stata mantenuta, nel nuovo Codice di procedura penale, la sanzione dell'articolo 363.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno come gli articoli 417 e 363 contemplano il caso in cui la Corte di appello, credendo necessario di sentire nuovamente i testimoni chiamati nel primo giudizio, ed anche di sentirne altri, sia a carico sia a discarico, potrà ordinare che siano citati a comparire all'udienza.

Adunque parmi poco esatto, mel perdoni l'onorevole Mancini, che la Corte venga a decidere sulle mute carte e che la guarentigia degl'imputati sarebbe manomessa; perocchè, quando la Corte crede che il giudicato in appello poggia sopra elementi poco solidi, la Corte stessa, per le facoltà sancite dall'articolo 363, può ripetere il pubblico dibattimento. Qual guarentigia si vorrebbe maggiore di questa?

L'onorevole Mancini ugualmente preoccupavasi dei giudizi solennizzati al cospetto di un sol giudice; ma, domando io all'onorevole Mancini, che cos'è un tribunale correzionale? Il tribunale correzionale non si completa che con soli tre giudici, e naturalmente l'onorevole Mancini conosce benissimo come tre giudici valgono poco più che uno.

Voci. Oh! oh!

SPECIALE. Loro fanno *oh! oh!* ma questo val quanto dire che sono estranei completamente ai progressi della scienza, ignorano i canoni legislativi che la dottrina ha consacrati e che ha già fatto accettare nei moderni Codici.

Invece di *oh! oh!* io desidero che mi si risponda con ragioni... Io mi avvalgo dell'autorità del Klencords, del Prauss, del Mittermayer, dell'illustre Niccolini. Vi porterò l'autorità della scuola germanica, dinnanzi a cui dobbiamo chinare tutti la fronte, noi piccini, d'assai piccini, e che se fummo primi, dobbiamo dolorosamente confessare e ripetere *che oggi già siam da sezzo*. Io ricordo che, per aversi la sperata guarentigia, è uopo almeno che il tribunale giudichi in numero di quattro, onde la parità dei voti valesse in favore dell'imputato.

Non mi preoccupa quindi nè punto nè poco il sentir ripetere che il pretore è magistrato *singolo* finchè i tribunali correzionali giudicheranno in numero di tre.

Considerate il giudizio solennizzato dinanzi al pre-

tore come il complemento di un'istruzione pubblica fatta alla presenza dell'imputato, con la sua contraddizione; ed il giudizio innanzi la Corte d'appello fate che sia il giudizio, che io chiamerei *finale*. Credete che dinanzi ad una Corte (quale dovrebbe essere una Corte d'appello), innanzi a magistrati, al certo sperimentati da lunga pratica, non si abbia sufficiente guarentigia la libertà dei cittadini?

L'onorevole Mancini proponeva un sistema di giurati pei giudizi correzionali e ricordava le prime prove fatte in Svizzera. Onorevoli colleghi, io, già vel dissi l'altro giorno, io mi ho delle idee curiose, forse, in quanto all'istituzione dei giurati; io non ammetto per ora l'istituzione dei giurati che pei soli reati politici e pei reati di stampa; dissi per ora, non mai perchè il popolo non sia civile al grado di compiere questa alta e difficile missione; niente affatto, ma perchè io credo che ancora non si sono apportate ai nostri Codici le riforme necessarie ed indispensabili a che questa istituzione funzioni bene. È risibile che 12 giurati decidano, per esempio, quali atti sono preparatorii e quali di esecuzione nel tentativo di un delitto. Io domando al signor ministro se egli accetta la teoria del Rossi in quanto agli atti preparatorii, se consente col Carmignani, con l'Helie, con Chauveau, Rauter, Hans intorno alla teoria dei complici, degli autori principali e dei coagenti. L'onorevole ministro potrebbe rispondere di no. Allora che vuol dire questo? Ciò vuol dire che il fatto stesso può ben differentemente essere apprezzato dagli uomini della scienza, e che s'incontrano grandi difficoltà talora nel confrontare l'essenza di un fatto punibile alla ipotesi legale. Credete voi che tali apprezzamenti possano farsi con giustizia dai giurati? Bisogna dunque avere prima un Codice che d'ogni reato sanzioni gli elementi che lo costituiscono, poichè vi sono delle condizioni di fatto le quali, accettate o disdette, completano da sole in se stesse la questione di diritto.

Mi avvedo intanto che la discussione, protratta più a lungo, potrebbe infastidire la Camera; quindi, senza fermarmi su questa questione, mi permetto intrattenere il signor ministro su ben altro argomento.

È mio convincimento che, senza offendere e contravenire alla scienza, l'articolo secondo del nostro Codice di procedura penale potrebbe in certo modo modificarsi. Nel modo stesso, come fu decretato per le provincie napoletane che ne' reati preveduti dagli articoli 489 a 500 non si apre l'adito ad azione penale senza privata istanza di punizione, così dicasi de' delitti contro la proprietà, ove non sono qualificati, e accompagnati da violenza, e de' delitti di truffa e di appropriazione indebita; reati questi ultimi che non possono consumarsi senza il concorso volontario del danneggiato; ed è giusto, come diceva uno scrittore, che questi solo giudichi se meglio gli convenga la condonazione del perduto, o la pubblicità del giudizio.

Rivolgo finalmente altra preghiera al signor ministro.

Fin qui sono stati, direi, dei voti platonici che ho fatti, ma egli sa che non è il mio costume di venire a semplice sfogo di parole.

Io prego l'onorevole ministro guardasigilli a far tener conto dell'articolo 197 del Codice di procedura penale, dimenticato assolutamente da tutti gl'istruttori del regno, e da tutti i Ministeri pubblici. Quant'io dico vi sembrerà forse un'esagerazione, eppure non è così. Se l'onorevole ministro vorrà raccogliere delle statistiche sull'argomento, troverà che nessun giudice istruttore si è mai preoccupato (a meno che non lo solleciti un difensore) di comunicare infra 24 ore gli atti, i verbali od i rapporti pervenutigli al Ministero pubblico, onde nei due giorni consecutivi dare le sue conclusioni sulla legittimità del seguito arresto, e fare le occorrenti istanze perchè la detenzione proseguiva, ovvero si faccia luogo, per difetto di prove od indizi sufficienti, alla provvisoria escarcerazione.

Noi poveri mortali, dannati a trascinare questa catena, che dicesi avvocheria, conosciamo pur troppo che bisogna andare le mille volte all'ufficio d'istruzione per ottenere che un rapporto passi al procuratore del Re!

Quali sono i danni di questo sistema?

Il primo, colpisce direttamente la libertà dei cittadini, il secondo la finanza; e parmi di non poter trovare argomento più valevole per ingraziarmi l'onorevole ministro guardasigilli e l'onorevole ministro delle finanze. Ebbene, voi trovate (e vi sono i dati statistici che lo provano) che sopra 100 arresti, per 65 si dichiara sempre non farsi luogo a procedimento penale.

Or bene, se l'esame del mandato di cattura già eseguito, si fosse fatto nel termine voluto dalla legge, questi disgraziati non sarebbero rimasti per tre, quattro, sei mesi e talvolta per un anno nelle prigioni, e non avrebbero dato il disagio al Governo di apprestargli vitto ed alloggio.

Signori, non vi parlo della tariffa, e prego che cessi questa lotta quotidiana, indecorosa ed ineguale fra i cancellieri delle Corti e dei tribunali, ed il foro. Lotta per centesimi!

L'onorevole guardasigilli, non tenendo conto del progetto di tariffa già presentato, poichè ha tutti i difetti dell'antica, meno i pochi pregi, vorrà prendere in seria considerazione i voti che io gli ho sottomesso con apposito progetto di legge.

Quanto al procedimento formale, io non dico nulla del sistema di incidenti, causa perenne di gravissimi inconvenienti.

Finalmente esporrò un'idea che mi era sfuggita sull'abolizione dei tribunali correzionali.

L'onorevole Corapi pare che non fosse negli stessi intendimenti dell'onorevole Mancini.

Ora dirò in pochissime parole quale dovrebbe essere il sistema da adottarsi per portare delle serie economie alle finanze, per localizzare la giustizia e renderla pronta ed efficace. Abolite in generale i tribunali correzionali, mi si oppone; ma qual sarà il magistrato competente per decidere dei crimini che dalla sezione d'accusa, per ragione dell'età del colpevole, o pel suo stato di mente, o per qualsiasi altra circostanza attenuante, sono rimandati come delitti ai tribunali?

L'onorevole guardasigilli ricorderà come nella Sicilia visse per lungo tempo il sistema delle Corti civili funzionanti da Corti criminali. Ebbene, che ci sarebbe di strano se il tribunale civile, facente funzione di tribunale correzionale, decidesse di questi delitti?

Io ho finito. Però, prima di chiudere questo mio brevissimo discorso, mi permetto dire una parola intorno al voto fatto dall'onorevole Mancini per istituire i giurati nei giudizi correzionali, e ciò per considerazioni economiche.

Ma come potrebbe raggiungersi la sperata economia quando queste Corti d'assise correzionali sedessero nel capo-provincia e, se volete, nel capo-distretto? I testimoni non dovrebbero sempre venire da lontani paesi? Le spese non sarebbero proprio le stesse...

MANCINI S. Domando la parola per una spiegazione.

SPECIALE... pari a quelle che si erogano oggi con i tribunali circondariali? Mi pare di sì. Allora quali sarebbero le economie? Solo quella dei giudici di tribunale o, meglio, di due giudici per ogni tribunale, poichè il presidente ci dovrebbe essere sempre. Se mi si dice che di codeste Corti se ne farebbe poi una per mandamento, in tal caso mancherebbe il personale come provvedere a formare le liste dei giurati ed altri inconvenienti, che io tralascio di enumerare perchè l'ora è tarda. Nè credo d'altronde che l'onorevole Mancini vorrebbe col suo sistema dare ad ogni singolo mandamento una Corte d'assise correzionale.

Dopo queste considerazioni, io mi permetto di ricordare come in Italia si sia arrivati a spendere molto e ad amministrare poco bene! Ho detto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Mancini giustamente diceva che il discorrere ora una gran parte delle proposte e dei voti accennati si riduceva ad una discussione accademica, in quanto che gran parte riguardavano quelle proposte di legge che il Ministero ha creduto di presentare e che sono allo studio di una Commissione.

Io credo nondimeno che questa sua dichiarazione, in quanto agli oratori che hanno discorso, è troppo modesta perchè ritengo che le loro parole possano essere utili alla Commissione che ne è incaricata; in quanto però al Ministero è giusta norma ad imporgli il silenzio su tutte le proposte che si riattaccano all'organico giudiziario, perchè sarebbe cosa inutile e quasi anche irriverente alla Camera ed alla Commis-

sione il voler ora discorrere su proposte che in sede più opportuna saranno più largamente trattate.

È da avvertire che la questione della istituzione dei giurati in materia correzionale dall'onorevole Mancini accennata, non già pei tribunali, ma propriamente per ciascuna pretura, è di già sottoposta allo studio della Commissione, poichè la proposta Mazziozzi, che era formalmente in questo senso, fu dalla Camera rinviata alla Commissione medesima.

Per quanto riguarda le proposte riforme sulla procedura civile, il Ministero di certo ne terrà conto, come è suo dovere per tutte le raccomandazioni e voti esposti dalla Camera, e come non manca richiamare dalle Corti e sentire tutte le osservazioni che si fanno sui difetti e sugli inconvenienti che si possono incontrare nella esecuzione delle leggi per provvedervi a tempo opportuno, e dopo che la esperienza abbia potuto far conoscere, come avvertiva l'onorevole Mancini, che sia veramente difetto nella legge, e non mancanza di buona applicazione o di retta intelligenza.

Deve però ora il Ministero discaricarsi di due appunti: uno che riguarda il rimprovero, anche ripetuto in questa discussione, di volere procedere alle riforme soltanto per vista finanziaria, non già nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia.

Io prego i miei onorevoli colleghi di non lasciare prender piede avanti tempo quest'accusa che ritengo non meritare; dico non meritarsela, in quanto che il progetto di riforma che si è ora presentato era stato di già studiato e presentato con maggiori restrizioni e modificazioni all'attuale organico dall'onorevole De Filippo fino dal 1868; ed era presentato dietro raccomandazione, anzi sulle norme che venivano tracciate dalla Commissione generale del bilancio, e da vari voti della Camera stessa. Ond'è che potrà forse nel progetto mancare il rimedio opportuno ai mali lamentati; ma il volerlo stigmatizzare, come quasi diretto soltanto dallo impegno di grette economie, e non da interesse dell'amministrazione della giustizia, credo che non sia cosa che corrisponda alla verità. Lo dichiaro formalmente, nell'amministrazione della giustizia ritengo che qualunque misura possa lederne il retto conseguimento, ancorchè desse un risparmio di spesa, sarebbe un danno gravissimo anche nei rapporti finanziari; perchè, ove la fiducia nella giustizia venisse a mancare nelle popolazioni, si sarebbe tolto il fondamento dell'autorità delle leggi, senza la quale queste rimarebbero inesequite.

E questo vale anche per rispondere all'osservazione dell'onorevole Speciale sulla esecuzione dell'articolo 197 di procedura penale, il quale vi richiamava l'attenzione del ministro, facendo appello non già al sentimento di giustizia, ma all'interesse della finanza.

Il ministro di grazia e giustizia crede suo dovere, come è quello di qualunque altro funzionario, di adempiere strettamente quanto la legge prescrive, sia

come garanzia nell'interesse della società, sia come garanzia nell'interesse degl'imputati, senza tener conto delle conseguenze che dall'osservanza della legge possono risultare per la finanza. E può essere certo l'onorevole Speciale che, prima anche di sentirne parlare quest'oggi, il Ministero ha sempre richiamato l'attenzione di tutti i funzionari, perchè ogni procedimento segua con tutta la possibile celerità, non già per l'interesse della finanza, ma per un altro doppio scopo: 1° perchè ogni minuto di libertà individuale perduto, senza che lo fosse legalmente, senza che fosse dovuto per legge, sarebbe un delitto per la magistratura che lo facesse soffrire; 2° perchè ritengo che all'accertamento del reato, ed anco a conseguire lo scopo morale, cui colla punizione dei reati la legge mira, sia utilissimo lo spedire quanto più presto è possibile il giudizio. Si diceva che non trovereste un esempio dell'esecuzione dell'articolo 197; ed io posso assicurare l'onorevole Speciale che non sono pochi gli esempi d'imputati i quali entro le ore ventiquattro sono stati interrogati e scarcerati, tutte le volte naturalmente che era il caso di farlo, perchè non sempre si può sul momento provvedere, locchè risulta dallo stesso articolo e dai seguenti.

Possono esser certi l'onorevole Speciale e la Camera che da parte del Ministero (ed anche, spero, da parte dei funzionari dell'ordine giudiziario) si farà di tutto perchè la legge, e specialmente l'articolo 197, sia rigorosamente eseguito; non per l'interesse di finanza, lo replico, ma per sentimento di giustizia.

Io debbo anche una risposta al grazioso invito che mi faceva l'onorevole Curti sulla necessità dell'unificazione della legislazione nel Veneto. Non credo che il Ministero possa essere rimproverato di avere per un giorno o per un solo momento ritardato cotesta unificazione, in quanto che esso divide perfettamente l'opinione (che credo sia l'opinione generale della Camera) che non solo è dissonante la disparità della legislazione penale fra quella provincia ed il resto d'Italia, ma ritengo che sia quasi una colpa il permettere che alcune provincie non si abbiano quelle garanzie che la nostra procedura penale offre; ma, poichè il Ministero non può con un decreto fare questa unificazione, non può e non ha potuto fare altro se non se affrettarne la sanzione legislativa; e quanto sia impegnato il Ministero in questa unificazione, si scorge da che nel progetto che vi si è presentato si sono tolte a bella posta tutte quelle disposizioni le quali potevano dar luogo a dubbi sulla loro ammissibilità ed a questioni piuttosto lunghe, appunto perchè si affrettasse la sanzione dell'unificazione legislativa.

Ed era anche per questo che, tenendo conto della difficoltà già accennatavi dall'onorevole Mancini a potere ottenere che in breve tempo si approvi il nuovo Codice penale, che oramai la Commissione ha già finito, ma che ancora il Ministero non ha potuto pre-

sentare alla Camera (perchè non è cosa da potersi prontamente studiare per assumerne la responsabilità e molto più per me che non ho tanta intelligenza e tanta dottrina), era anche per questo, io diceva, che vi si proponeva di estendere al Veneto il Codice penale del 1859, senza riproporvi le disposizioni contenute nel progetto del 1868, di estenderlo a tutte le parti d'Italia con alcune modificazioni. Si è preferito lo estendere al Veneto un Codice ancorchè si creda che abbia bisogno di correzioni, purchè si abbiano finalmente quelle provincie la procedura ed il Codice penale che reggono il resto d'Italia.

Credo in questo modo essermi purgato, non dico da accuse, perchè, gentilmente, non ne sono state dirette, ma dai dubbi che potevano sorgere che da parte del Ministero non si fosse curata, non si volesse veramente quell'unificazione che io credo sia un bisogno ed un dovere.

Una voce. La chiusura!

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini rinunzia alla parola?

MANCINI P. S. Le parole dell'onorevole ministro rendono superflua una dichiarazione che io intendeva di fare.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti, si passerà alla discussione dei capitoli del bilancio.

Capitolo 1. *Ministero* (Personale), lire 359,000.

Capitolo 2. *Ministero* (Spese d'ufficio), lire 65,000. (Sono approvati.)

Amministrazione giudiziaria. — Capitolo 3. *Magistrature giudiziarie* (Personale), proposto dal Ministero e dalla Commissione in lire 19,584,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bortolucci.

BORTOLUCCI. A proposito di questo capitolo, *Magistrature giudiziarie*, io non intendo di fare un discorso, quantunque la materia vi si prestasse; desidero solamente di dirigere all'onorevole ministro della giustizia alcune brevissime osservazioni, che io raccomandando alla sua speciale attenzione.

Io lo prego innanzitutto a credere che non ho domandato la parola per alcun motivo indiretto, ma unicamente per un sentimento di giustizia e per soddisfare ad un bisogno che credo sia sentito generalmente dalla magistratura italiana.

L'onorevole signor ministro sa, e lo sa pure la Camera, che, nonostante l'unificazione territoriale e politica dell'Italia; nonostante l'unificazione de' suoi ordini legislativi ed amministrativi in quasi tutte le sue parti, esiste e si conserva ancora una divisione che io mi permetto di chiamare per lo meno sconveniente.

Sono persuaso che l'onorevole guardasigilli mi ha già prevenuto col suo pensiero; io voglio alludere alla divisione regionale delle magistrature e dei funzionari giudiziari.

In Italia si dovrebbe avere una sola magistratura, e questa dovrebbe chiamarsi magistratura italiana. In-

vece noi abbiamo sette magistrature: la magistratura sarda, la magistratura lombarda, la veneta, l'emiliana, la toscana, la napoletana e la siciliana.

Tutte queste magistrature vivono entro un territorio speciale, si sviluppano e si muovono entro lo stesso. Questo fatto non è la prima volta che si è rilevato alla Camera, e i ministri passati hanno sempre riconosciuto la necessità di provvedervi venendo una volta alla classificazione generale della magistratura e dei funzionari giudiziari in una graduatoria unica, tale che possa dirsi veramente nazionale. Tutte le promesse però più lusinghiere rimasero fin qui un pietoso desiderio.

Io non starò qui a ripetere gli inconvenienti che sono stati soventi volte lamentati e dalla stampa e dentro questo recinto; dirò solo che magistrati di fresca data sono saliti a cariche altissime, mentre magistrati anziani, che si può dire hanno passato quasi tutta la loro vita nel disimpegno di onorevoli e faticose funzioni, si trovano all'infimo della scala.

Questo fatto, o signori, è deplorato, profondamente deplorato dalla magistratura, in quanto che la scorggia, togliendole le più legittime aspettative, ed essendo così fonte di malcontento e di accasciamento nel pubblico servizio.

Dico di più: noi abbiamo la legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, nella quale è scritto all'articolo 254: « l'anzianità dei funzionari si computa dalla data della nomina in ciascun grado, e, in caso di nomina contemporanea, di quella dei gradi precedenti secondo l'ordine gerarchico. Essa è calcolata nel loro complesso per tutto il regno. »

Qual è la conseguenza di questa disposizione legislativa?

È questa, cioè che tutte le volte che deve seguire un mutamento, una promozione, sia da grado a grado, sia da classe a classe o da categoria a categoria, questo deve farsi sul complesso della magistratura e dei funzionari del regno.

Suonano in questo modo le parole ultime dell'articolo 254: « Essa è calcolata sul loro complesso per tutto il regno. » E tale evidentemente è lo spirito e lo scopo di tutta la legge.

Esistendo nel regno sette magistrature, come io vi ho indicato, e queste sette magistrature muovendosi entro sette gruppi distinti che si chiamano sette speciali graduatorie, voi vedete che questo articolo rimane lettera morta; voi vedete come è facilissimo che in una graduatoria, per esempio, nella toscana, nella lombarda, un magistrato faccia sollecito il suo corso ascendente; mentre, all'incontro, nella graduatoria del Piemonte e in quella dell'Emilia, può succedere, e succede anzi che i magistrati o funzionari ivi esistenti rimangano, quasi dissi, dimenticati.

Io prego l'onorevole ministro guardasigilli a volere una volta togliere questo doloroso inconveniente. La

legge dell'anzianità deve essere sacra e scrupolosamente rispettata.

Un'altra osservazione mi permetto di rivolgere all'onorevole guardasigilli, ed è relativa al passaggio dei funzionari del pubblico Ministero nella magistratura giudicante.

Io non istò qui a definire che cosa sia nella legge attuale il pubblico Ministero in Italia, nè che cosa, mi permetta l'onorevole guardasigilli che lo dica, vorrebbe farsene secondo il progetto di riforme che ora si trova allo studio della Commissione. Dirò solo che in Italia il pubblico Ministero è organizzato contrariamente alla vera e propria sua origine, al suo carattere primitivo ed alle nostre tradizioni. Dirò che di questo pubblico Ministero oggi se ne vuol fare il Briareo dalle cento braccia. Ma non è ora il momento opportuno di esaminare questo istituto nei rapporti con se stesso, colla magistratura giudicante e colla società. Le riforme organiche pendenti ne offriranno opportunità maggiore. Intanto quello di cui fin d'ora mi preoccupo è il passaggio che frequentemente si fa dei funzionari dal pubblico Ministero alla magistratura giudicante.

Voi vedete, o signori, che, trattandosi di una magistratura la quale è dichiarata dalla legge distinta, separata quantunque pareggiata, nel grado e negli stipendi, alla magistratura giudicante, vedete, dico, che con questa pratica di passare i funzionari dal pubblico Ministero alla magistratura giudicante, non si fa altro che immobilizzare quest'ultima a scapito delle sue legittime aspirazioni alle classi e ai gradi superiori.

Quindi io prego l'onorevole ministro guardasigilli a voler portare la sua attenzione anche sopra questo inconveniente che io non esito a dichiarare deplorabile, e sono persuaso che le sue parole mi tranquillizzeranno e saranno un pegno di soddisfazione ai voti giustissimi della magistratura, che è sì nobile parte della nazione, e che merita tutta la sollecitudine e la considerazione del Governo.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Negrotto.

NEGROTTA. Il diritto che hanno tutti i cittadini che la giustizia sia prontamente e rettamente amministrata, mi spinge a volgere una preghiera alla Camera ed all'onorevole ministro di grazia e giustizia, perchè vogliano prendere una determinazione la quale tolga di mezzo uno sconcio ed un grave danno che può derivare, non solo alla città di Genova, ma ben anco a tutti i cittadini che possono aver liti nella giurisdizione di quella Corte d'appello. Può essere che l'inconveniente cui sto per accennare sia anche lamentato da qualche altro dei miei onorevoli colleghi, rispetto ad altre parti del regno; ma io mi limiterò a parlarvi delle condizioni nelle quali versa l'amministrazione della giustizia a Genova.

Alla Corte d'appello di detta città, credo vi siano

circa 800 cause civili arretrate, e questo accade perchè vi mancano pochi consiglieri per formare una terza sezione.

Io credo di appormi al vero nel dichiarare che, tanto il presidente di quella Corte d'appello quanto il procuratore generale, debbono aver rivolte istanze al signor ministro di grazia e giustizia perchè siano concessi a quella Corte almeno altri tre consiglieri per formare una terza sezione, onde potere in tal modo prontamente e rettamente dar evasione alle molte cause civili che ivi trovansi in arretrato. E noti la Camera che a Genova, il numero delle cause commerciali essendo certamente molto maggiore di quello che non si riscontri in altre giurisdizioni delle Corti d'appello del regno, non può imputarsi a negligenza di quei magistrati se avvi nelle cause colà esistenti molto arretrato.

Ho detto prontamente e rettamente, e credo che anche la parola *rettamente* possa essermi concessa in questa circostanza, inquantochè, appunto per la fretta che ha la Corte di sbarazzarsi di tutte le cause che ancora aspettano una sua decisione, potrebbe forse accadere, non dico che accada, che quei consiglieri siano astretti ad esaminare non abbastanza ponderatamente tutte le questioni che loro si presentano, e possa da ciò derivarne in qualche modo pregiudizio all'amministrazione della giustizia.

Io ho però ferma speranza che la mia domanda, di un aumento a questo capitolo del bilancio, potrà essere accettata dalla Camera e dall'onorevole ministro.

E ciò tanto più facilmente che, or sono pochi minuti, se ben ho inteso, l'onorevole guardasigilli, rispondendo a quanto avevano detto gli onorevoli Mancini P. S., Speciale ed altri che ora non rammento, asseriva che egli non sarebbe mai stato disposto ad accettare troppo forti economie sul personale dei magistrati, poichè da ciò avrebbe potuto, e ben a ragione, derivarne gravissimo danno all'amministrazione della giustizia.

Or bene, io prendo atto di questa sua dichiarazione e confido che, coerentemente alla sua premessa, vorrà aderire alla mia domanda, e che la Camera, riconoscendo la giustizia della medesima, vorrà approvare che al capitolo 3 sia fatto l'aumento necessario, perchè almeno tre altri consiglieri di Appello siano aggregati alla Corte di appello di Genova.

CURTI. Io non dirò che poche parole, e queste ancora per una calda raccomandazione all'onorevole ministro guardasigilli.

Avrei potuto risparmiare queste parole se si fosse di un tratto dall'onorevole signor ministro fatto sperare l'accettazione del progetto che così eloquentemente e così opportunamente venne testè dimostrato dal mio illustre ed onorevole amico l'avvocato Mancini. Ma, poichè pur troppo siamo destinati a fare voti e ad attendere tanto tempo prima che siano esauditi,

così mi permetterò di osservare all'onorevole ministro, senza altri preamboli, che nella famiglia giudiziaria esiste un impiegato ignorato o poco considerato, il quale deve lavorare continuamente, immensamente, e lavorare nè più nè meno che qualunque altro giudice, e che non ha tuttavia retribuzione. Questo impiegato è obbligato a rimanere in quel posto per più anni. Io intendo parlare dell'aggiunto giudiziario.

L'aggiunto giudiziario è chiamato assai spesso a sedere fra i giudici giudicanti, non soltanto fra quelli ai quali vengono deferiti speciali uffici, come d'istruzione processuale, no, esso viene chiamato a formare parte deliberativa dei consessi, di quei consessi che pronunziano tutti i giorni sentenze, tanto in cause civili, come in cause penali.

Ora, domando io, è egli possibile che questi impiegati i quali da anni perdurano in questa occupazione, che li tiene incatenati dalla mattina alla sera e che debbono sobbarcarsi a lavori enormi, è egli possibile che possano reggere e portarvi opera zelante e dotta senza avere la menoma retribuzione? Veda l'onorevole guardasigilli che se la cosa dovesse correre ancora così, noi li vedremmo in breve disertare tutti dalla carriera, e quindi i tribunali mancare quanto prima dei loro più esperti impiegati, poichè il lunghissimo tempo che essi debbono occupare in questo tirocinio è tale da scoraggiarli affatto dal continuare in così poco lusinghevole carriera.

Io prego pertanto l'onorevole signor ministro guardasigilli, al quale certo basteranno queste mie poche parole perchè ne vegga la maggiore significazione ed opportunità, onde voglia portare la sua seria e coscienziosa attenzione anche sulla classe di questi impiegati, i quali meritano certamente tutto il riguardo possibile, prestando essi tale opera da non potere essere disconosciuta, e da meritare un trattamento non al disotto dei giudici effettivi, coi quali essi dividono il lavoro e la responsabilità.

Non aggiungo altro, confidando, non solo nella nota saviezza, ma nella equità del signor guardasigilli, il quale vorrà prontamente metter mano ad un riforma in questa parte, la quale possa essere giovevole a coloro i quali si mettono nella carriera della giudiziaria magistratura.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Bortolucci ha fatto due appunti al Ministero nell'esercizio del potere conferitogli dall'organico giudiziario: riguarda l'uno la ingiustizia nella graduatoria; il secondo riguarda il passaggio dalla carriera del pubblico Ministero alla magistratura giudicante, e ciò con grave pregiudizio delle promozioni e della sorte di quest'ultima magistratura.

In quanto al primo appunto, a scanso di equivoci, è giusto che si definisca bene ciò che l'onorevole Borto-

lucci intendeva per sette magistrature, in quanto egli non intendeva di certo esservi sette corpi distinti, ma bensì sette graduatorie, cioè sette classificazioni nel rapporto della anzianità dei componenti di questa magistratura.

SALARIS. Chiedo di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La Camera ricorda che secondo l'organico vi sono tre categorie per ogni grado dell'ordine giudiziario: e particolarmente parlando dei consiglieri di Corti d'appello, ve ne sono tre, la prima con lire 7000, la seconda con lire 6000 e la terza con lire 5000. Si è distribuito tutto il numero dei componenti un grado fra queste categorie, e, se mal non ricordo, un quarto è nella prima, un quarto nella seconda e la metà nella terza.

Quindi i magistrati di prima nomina sono sempre nell'infima categoria, e così poi progrediscono nella loro carriera e conseguono lo aumento del soldo, che è un premio, per dire così, alla durata del servizio stesso.

E però l'articolo 254 della legge organica dichiara che l'anzianità dei funzionari si computa dalla data della nomina in ciascun grado; e, per l'applicazione di questo articolo, coll'articolo 286 fu disposto che per tutti i funzionari nominati o promossi di grado, dal 1° gennaio 1866, poichè l'organico giudiziario era unificato in tutto il regno, doveva farsi un'unica graduatoria, cioè un'unica classificazione, o, per meglio dire, unica scala per la quale si passasse secondo l'anzianità del servizio, per poter percepire il soldo. E si assicurino l'onorevole Bortolucci e la Camera che dal 1° gennaio 1866 tutte le nomine che si sono fatte hanno preso il loro posto nell'unica graduatoria generale che vige per tutto il regno. Però questa graduatoria generale non poteva comprendere e non comprese, per disposizione di legge, i magistrati che si trovavano nominati precedentemente, in quanto che sentiste che, essendo stati in varie epoche pubblicati gli organici giudiziari nelle provincie del regno, secondo la data delle annessioni o dell'attuazione in esse delle nuove leggi, si erano fatte distinte graduatorie riunendo in ciascuna la magistratura creata o riformata colla stessa data; e queste distinte graduatorie furono mantenute per lo articolo sopra indicato 286 dell'organico 6 dicembre 1865.

Sin da principio non vi ha dubbio che vi furono molte doglianze sulla trasformazione di queste graduatorie per l'attribuzione delle categorie, e ciò per varie cause. Sulle prime si ritenne che nelle nuove nomine, secondo gli organici di mano in mano formati nelle annesse provincie, l'autorità che allora nominava aveva il diritto di attribuire la categoria, senza tener conto della durata dello antecedente servizio.

Sorse dopo altra grave difficoltà, specialmente nelle provincie posteriormente annesse, per la equiparazione così detta dei gradi, quando cioè per determinare la

anzianità si volle tener conto del grado che ciascuno si aveva nell'organico giudiziario del proprio paese, e che non era eguale a quello degli altri Stati, alcuni dei quali erano riuniti per formare una graduatoria.

Per esempio, nel Modenese e, credo, anche nel Parmigiano i presidenti di alcuni tribunali erano considerati come eguali o superiori ai consiglieri di Corte d'appello. Nelle provincie meridionali vi erano le Corti civili di appello e le Gran Corti criminali, e via dicendo.

Sorse la questione come dovevano situarsi questi presidenti delle provincie modenesi e di quelle altre, che si trovavano avere un soldo e grado superiore ai consiglieri di appello, e viceversa nelle provincie meridionali i consiglieri di Corte criminale che erano consiglieri di Corte, ma non eguali per soldo e per grado ai consiglieri di appello. Così per la Toscana vi erano le due Corti di Lucca e di Firenze con una differenza di trattamento, di soldo non solo, ma quasi anche di grado.

Io non entrero a discutere sulla giustizia o ingiustizia dei criteri che furono seguiti nella equiparazione di questi gradi: egli è certo però che allora si fecero reclami sulle determinazioni prese dal Governo, fu sentito varie volte il Consiglio di Stato, che è l'autorità chiamata per legge a giudicare i reclami che si fanno contro gli atti ministeriali, e fu sentito varie volte anche a classi riunite, e sulle norme prescritte dal Consiglio di Stato si sono fatte le graduatorie.

E sono queste le graduatorie mantenute dal nuovo organico giudiziario del 6 dicembre 1865 nell'articolo 286 come una disposizione transitoria concepita nei seguenti termini:

« Tutti i funzionari che avranno nomina o promozione di grado dal 1° gennaio 1866 in avanti, saranno compresi per ciascun grado in una classificazione generale ed unica per tutto il regno. Essi conseguiranno gli aumenti di stipendio dopo i funzionari indicati nel capoverso seguente. »

E così si è fatto, e così si è osservato.

« I funzionari attuali e quelli da nominarsi fino al 31 dicembre 1865 rimangono distinti in altrettante graduatorie quanti sono i riordinamenti del personale giudiziario avvenuti successivamente nelle varie provincie del regno. Essi sono mantenuti, per gli effetti dell'anzianità, nelle graduatorie delle stesse provincie, anche in caso di tramutamento in provincie il cui riordinamento sia avvenuto in epoca diversa. »

Ed è questo articolo che ha eseguito il Ministero formando dal 1° gennaio unica graduatoria per magistrati di nuova nomina o promozione, e...

BORTOLUCCI. Chiedo di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... per magistrati nominati o promossi precedentemente si sono mantenute le graduatorie diverse. Ammetto che vi sono dei continui reclami, so benissimo che ad ogni nuovo mini-

stro sempre se ne fanno, pretendendo che il Ministero distrugga quello che si è fatto; ma e i miei predecessori ed io non abbiamo potuto far altro che rimettere questi reclami al Consiglio di Stato per un nuovo esame, accompagnandoli delle nuove ragioni addotte, e sempre il Consiglio di Stato ha perdurato nella precedente deliberazione.

In questo stato di cose il ministro non può essere incolpato di non aver adempiuto quanto la legge dispone. Ognuno nella riforma del nuovo organico potrà fare quelle proposte che crede; ma, finchè non sia modificato l'articolo 286, non può essere accusato il Ministero di aver seguito un sistema che non sia corrispondente alla legge.

Quanto poi ai passaggi dal pubblico Ministero alla magistratura giudicante, sebbene vi fossi autorizzato dalla legge, posso assicurare la Camera (la quale del resto può riscontrarlo nei decreti che si vanno pubblicando) che sono stato ben restio a questi passaggi, e che in tutto questo tempo non ne ho fatti più che due o tre, e per individui i quali precedentemente appartenevano alla magistratura giudicante, ed eran passati da poco al pubblico Ministero; e l'ho fatto facendo passare contemporaneamente (perchè l'hanno richiesto) altrettanti funzionari dalla magistratura giudicante alla carriera di pubblico Ministero, talmente che vede la Camera che in rapporto di individui e di grado non vi è stata perdita per nulla. Dirò di più: non sono che pochi giorni che ho respinta una domanda di cangiamento, che facevano un giudice ed un procuratore regio sostituto, perchè, nel passaggio che faceva, il funzionario del pubblico Ministero sarebbe venuto a precedere due giudici, ed io ho respinto appunto questo cangiamento reciproco che si voleva fare, per non pregiudicarli.

Vede quindi l'onorevole Bortolucci che si usa tutta la possibile attenzione e tutta la possibile cura, che sono molti quelli i quali dalla magistratura giudicante vorrebbero passare a quella del pubblico Ministero, e che quando poi vi sono queste domande senza che ne venga lesione al diritto degli altri, comprende benissimo che non sarebbe giusto il negarle, a meno che non si voglia assolutamente contraddire a ciò che nel servizio pubblico può giovare la volentierosità della carriera. Mi pare che in questo modo, per quanto io ho potuto, ho risposto alle richieste dell'onorevole Bortolucci.

L'onorevole Negrotto, se mal non rammento, ha richiamato l'attenzione del Governo sulle condizioni della Corte di Genova.

Convengo che vi ha per varie cause un ritardo nella spedizione degli affari in Genova, e principalmente ne stata la causa il fatto di alquanti consiglieri che si trovano per età e per infermità inabili al servizio.

Il Governo non poteva far altro se non se affrettarne e provarne per quanto più si poteva la messa

a riposo, e l'ha fatto, destinandovi, invece di costoro, consiglieri che siano abili e che possano portare tutta la possibile alacrità nella spedizione degli affari.

Si dice: ma questo non basta, sarebbe necessaria una terza sezione, quindi domandiamo l'aumento di una somma nel bilancio. Piuttosto l'onorevole Negrotto dovrebbe fare, se lo crede, una proposta di legge, ma non basterebbe la cifra che si aggiungerebbe qui nel bilancio, inquantochè il numero delle sezioni e dei consiglieri, come egli sa, è disposto per legge, e la tabella che lo fissava fa parte della pubblicazione dell'organico...

NEGROTTA. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... quindi il cambiamento che si vorrebbe fare sfugge alla competenza del potere esecutivo. Io non avrei esitato, al bisogno, di presentare un progetto di legge di questa natura, se non vi fosse stato il progetto della riorganizzazione generale per la magistratura e per riguardo alle Corti stesse.

Sono queste le ragioni per le quali non credo si possa accettare, ed anzi sarebbe inutile l'aumento della cifra nel bilancio.

L'onorevole Curti ha parlato degli aggiunti giudiziari, di questa classe carissima, e per il cui benessere e progresso il Ministero ha portato sempre tutte le cure, inquantochè si tratta di persone che, dopo gli opportuni studi ed un severo esame, prestano un servizio gratuito colla speranza di conseguire poi un posto. Ma io debbo osservargli che è nella legge stessa che questi non hanno diritto a soldo, se non se tutte le volte che nel rispettivo distretto in cui prestano i loro servizi manchi un posto cui non sia da provvedere prontamente; in questo caso il soldo di questo posto si divide tra due degli aggiunti che prestano servizio gratuito. Ed io l'assicuro che questo si fa scrupolosamente.

Posso anche assicurarlo che, quando si tratta di promozioni, malgrado la giusta concorrenza dei pretori, i quali dicono: ma noi pure abbiamo diritto ad un miglioramento di carriera, perchè, sebbene abbiamo un soldo, pur nondimeno il nostro servizio è molto grave, il Ministero ha tenuto sempre conto, e sovente con preferenza, del merito degli aggiunti giudiziari.

Se per la sorte di questi aggiunti dovrà ulteriormente provvedersi nella formazione dell'organico, questo potrà formare soggetto di studi e di proposte quando verrà alla discussione il progetto sul quale presto la Camera dovrà interessarsi; ma nel momento attuale io non potrei fare altro che assicurarla, che si userà tutta l'attenzione perchè nelle promozioni da farsi non sieno trascurati gli aggiunti; come l'assicuro altresì che, in caso di vacanza stabile, secondo prescrive la legge, il soldo sarà sempre diviso fra i due che prestano servizio, secondo l'anzianità.

PRESIDENTE. L'onorevole Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. Io non disconoscerò la ragionevolezza della raccomandazione fatta dall'egregio mio amico il deputato Curti. È certamente sconveniente che un giovane presti un servizio per otto o dieci anni nella qualità di aggiunto giudiziario, che adempia a tutti gli obblighi imposti ai giudici o ad un sostituto procuratore del Re, e che rimanga lungamente senza stipendio, aspettando una eventualità per percepire una miserabile retribuzione. Ma, se ciò di buon grado riconosco, sento il dovere di segnalare anche gli sconci gravissimi, che nell'organismo della carriera giudiziaria si verificano per codesti aggiunti giudiziari, senza che per altro io possa in modo alcuno appuntarli di col'pa.

L'organico giudiziario è difettoso senza dubbio; il signor ministro vorrà confessarlo, ed io in questa occasione lo pregherò di trovare mezzo di presto far scomparire affatto codesti uffiziali, che hanno una posizione equivoca, che, prestando gratuiti servizi, ottengono poi di farsi innanzi a gradi retribuiti con danno e scoraggiamento altrui.

MASSARI STEFANO. Ha ragione.

SALARIS. Imperocchè codesti aggiunti attraversano ordinariamente la carriera ai pretori a' quali senza ragione, senza prevalenza di merito, vengono anteposti. Se per lo passato vi furono giovani di merito incontestato, che intrapresero la carriera giudiziaria, traditi, ingannati nelle loro legittime speranze, eglino sono pieni di sconforto, e compiono l'ufficio per un sentimento di dovere, e per non cancellare d'un tratto 15 o 20 anni d'indurate fatiche. Ma se il Governo proseguirà in questa via, pensi che i giovani distinti terranno conto della considerazione in cui sono tenuti i pretori e rifuggiranno da codesta carriera, lasciandola libera agli analfabeti.

Egli è giusto che gli aggiunti giudiziari, se vi devono essere, siano retribuiti; ma è pur giusto che essi non debbano mai essere preferiti ai pretori, ed essere un inciampo, una diga alla carriera di questi. Gli aggiunti o devono essere dopo i pretori, o devono scomparire affatto dall'organico giudiziario. Non par credibile, pur è vero, vi sono distintissimi pretori di 22 e 24 anni di lodevoli servizi e tuttora non si dischiuse loro la porta di un tribunale, in cui, se non la prima, non farebbero l'ultima figura.

Signori, sapete che sono codesti posti di aggiunti giudiziari? Parliamo senza riserve: i posti di aggiunti giudiziari sono i posti che si riservano ai giovani che dirò predestinati, ai quali con gratissime spinte di favore si fa percorrere la carriera giudiziaria senza costringerli alle molestie infinite di una pretura. Egli è per ciò che l'aggiunto giudiziario è un uomo equivoco, è impiegato e non è impiegato, è giudice, è istruttore, è sostituto procuratore del Re, è prima, è dopo il pretore; insomma, l'aggiunto giudiziario è un *aggiuntivo* a tutti quelli ai quali si vuol dispensare favori da colui o

da coloro che possono tutto che vogliono. È deplorabile che dei pretori si tenga sì poco conto da dimenticarli sempre nelle promozioni! Pur essi compiono uffici tanto importanti quanto difficili; pur essi costretti a vivere in piccoli comuni, vivono di abnegazione, e spesso in un isolamento che rende penosa la vita. Ma qual compenso a sì grandi sacrifici? Finora fu l'oblio, fu la loro posposizione agli aggiunti giudiziari.

Signor ministro, se perpetuerete lo sconforto nei pretori, persuadetevi che la magistratura avrà a patirne; perchè questo sistema è fatale, e la scalza dalla base.

Posto che ho la parola, vorrei richiamare l'attenzione del ministro su quei benedetti gruppi formati della magistratura italiana, se mai fosse possibile, e presto cancellarli, come un pessimo ritrovato alla dispensa di maggiori favori, come una cappa a cuoprire le più enormi ingiustizie.

Se il regno è un solo, se la magistratura dev'essere una e della nazione, questi gruppi non avevano ragione di essere e la loro esistenza è qualche cosa di mostruoso.

Che basso concetto fu mai la formazione di codesti gruppi! Quali e quanti arbitrii non hanno poi giustificato! Anche nella magistratura vi è, ben a ragione, il malcontento, e in larga scala. Volete conoscere gli effetti dei gruppi? Eccoli.

Nel 1866 promulgato l'organico che vige, e che spero si riformerà presto, un sostituto procuratore generale, per esempio, dovette rimanere in soprannumero, tal altro in aspettativa per mancanza di posto, costui apparteneva al gruppo *A*.

Due anni dopo passò al gruppo *B*, lo si collocò in pianta, e gli si diede anche la classe superiore con aumento di stipendio. Dopo tutto ciò, trascorso un altro anno appena, fu restituito al gruppo *A*, inviato anzi allo stesso uffizio, d'onde come meno anziano si partì in aspettativa, o vi restò in soprannumero, e quel che è inconcepibile, inesplicabile, enorme, assurdo, si è che vi ritornò prendendo posto prima di coloro che restarono in pianta, quando egli restò in soprannumero come meno anziano. Ecco i gruppi che cosa significano; i gruppi sono un comodino per gli arbitrii ministeriali; e se gli arbitrii devono essere infrenati, i gruppi devono essere cancellati. Una è la magistratura; non vi è ragione di separazione; una deve essere la carriera nella quale deve prevalere il merito, la dottrina, non la duttilità della schiena, non le protezioni sfrontate, o gl'intrighi delle vecchie volpi.

Cancellate, signor ministro, i gruppi; considerate come un solo corpo tutta la magistratura d'Italia, siate giusto verso tutti i magistrati, e non chiedete loro il certificato di origine; perchè dappertutto il magistrato dev'essere magistrato.

Il signor ministro deve riconoscere la necessità di una riforma, che renda impossibili codesti sconci, o, per

meglio dire, codeste funeste ingiustizie che gettano nell'animo dei più onesti, dei più intelligenti magistrati l'amarezza e lo sconforto, a segno che già contano i giorni, i minuti, per ritirarsi dal servizio, e sottrarsi per sempre dagli arbitrii e dalle ingiustizie alle quali soggiacquero nel percorrere la loro carriera.

Io non vorrò far cenno di molte altre sconvenienze pur troppo notorie a tutti nella nostra magistratura, che il potere esecutivo ha sospinto nel vortice delle passioni politiche, e a cui per ciò tolse quel prestigio e quell'autorevolezza che la magistratura di un paese deve godere.

In quanto ai frequenti passaggi de' membri del pubblico Ministero al corpo giudicante, io non vorrò dire quanto ciò possa essere in molti casi pregiudizievole; ma farò qualche osservazione alle parole del signor ministro.

Egli ha testè riconosciuto che codesti passaggi non sono senza inconvenienti, e, quantunque la legge consenta al ministro di concedere siffatti passaggi, dichiara che, senza necessità, egli non sarà proclive a concederli.

Io non solleverò dubbio sulla dichiarazione dell'onorevole Raeli e sulle disposizioni del suo animo a contenersi nello accordare somiglianti passaggi. Ma ciò non può rendere sicuro il corpo giudicante; dappoichè il timore sta sempre nel disposto della legge che consente il lamentato arbitrio al ministro.

Per l'onorevole Raeli io ammetto che questa disposizione di legge non esista, in quanto che egli dichiara che, salva la necessità del servizio, non accorderà questi passaggi; ma può l'onorevole Raeli rassicurare il corpo giudicante che il di lui successore segua le sue orme? Il difetto non sta nel ministro, sta nella legge la quale deve sempre precludere la via agli arbitrii.

Io comprendo che a certa età non è possibile restare nel pubblico Ministero, e che certi atti richiedono una vigoria che sfuma con gli anni; potrei comprendere altre cause ancora; ma molti fatti non trovano spiegazione che nell'arbitrio.

Io non vorrò prostrarre codesta discussione nell'occasione del bilancio; spero verrà presto l'opportunità di proporre alcuni provvedimenti che denno garantire la magistratura. Sarà allora il momento di discorrere di essa e di porre a nudo ogni cosa. Pertanto confido nelle dichiarazioni fatte dall'onorevole Raeli, e non dubito che terrà conto delle osservazioni che gli sono fatte e delle quali vorrà valersi all'occorrenza.

BORTOLUCCI. Io debbo ringraziare l'onorevole ministro guardasigilli della cortese risposta che mi ha dato, ma mi permetto di esprimergli con dispiacere che la medesima non ha potuto interamente soddisfarmi. In quanto alla prima osservazione, relativa all'unificazione effettiva della magistratura giudiziaria italiana sotto una graduatoria unica generale per tutto il regno, l'onorevole guardasigilli pare a me che non abbia bene

inteso il mio concetto, o che io non abbia saputo esprimerlo bene. Io non ho voluto alludere soltanto agli inconvenienti che possono nascere da movimenti o promozioni entro le singole graduatorie speciali. Sono anzi persuaso che in massima qui sarà osservata l'anzianità, e saranno mantenuti i diritti rispettivi dei magistrati che compongono quel tale gruppo distinto di magistratura. Ma quel che io ho voluto far osservare, e che preme sopra tutto, è di formare una graduatoria generale complessiva di tutti i magistrati e funzionari di nomina tanto anteriore che posteriore al 1° gennaio 1866. Non è quindi la graduatoria di cui si parla nell'articolo 286, citato dall'onorevole guardasigilli, quella che si desidera e si vuole onde mantenere e rispettare la sacra legge delle anzianità. L'articolo 286 è di carattere transitorio, che non può alterare nè mutare minimamente il principio di massima sancito nel precedente articolo 254, la cui esecuzione e piena osservanza implica la graduatoria generale unica, alla quale io alludo. E l'onorevole guardasigilli non può disconoscere che, se noi andiamo avanti col sistema attuale, funesta eredità dei pieni poteri del 1865, noi condanniamo la maggior parte dei magistrati più provetti, più dotti e più meritevoli ad una deplorabile immobilità, e a vedersi posposti a quelli di data più recente. Non la pensavano come l'attuale guardasigilli i suoi predecessori.

Io mi ricordo che l'egregio De Falco, quando reggeva il dicastero della giustizia, fece una relazione dettagliata, lunghissima a proposito della graduatoria toscana, sopra il modo appunto di attivare questa graduatoria unica, generale della magistratura, e pregherei l'onorevole guardasigilli a prendere sott'occhio questo lavoro, dove sono contenute massime assai imparziali ed eque, per convincersi che le difficoltà a cui egli alludeva nell'equiparare i diversi gradi e le diverse classi, non sono insormontabili.

Rispetto alla seconda osservazione, mi affretto a dichiarare all'onorevole guardasigilli che io non ho inteso di portare veruna censura al suo operato. Anzi credo che egli abbia agito sempre con quel sentimento di giustizia e con quell'imparzialità che gli sono proprii. Quello che intesi dire è che, formandosi dalla legge due magistrature separate e distinte, la magistratura, cioè, giudicante e quella del pubblico Ministero, essa legge riconosce che debbono procedere parallelamente senza incontrarsi nè incrociarsi, se mi è lecita la parola, se non in via di eccezione rarissima.

Ecco come la legge si esprime nell'articolo 137 dell'ordinamento giudiziario:

« I funzionari del Ministero pubblico in via d'eccezione possono essere trasferiti nella magistratura giudicante, purchè, rispetto al tempo, abbiano le condizioni richieste dalla presente legge per la nomina ai diversi uffici. »

È dunque soltanto in via d'eccezione (e s'intende di

eccezione assai rara e giustificata da necessità in vista dei gravi abusi che diversamente ne deriverebbero), che è permesso il passaggio dei funzionari del pubblico Ministero alla magistratura giudicante. E l'esempio che l'onorevole guardasigilli ha addotto, di tre magistrati che sono passati dal Ministero pubblico alla magistratura giudicante, perchè prima appartenevano a quest'ultima, mi permetta l'onorevole guardasigilli che gli dica, che torna anzi a sostegno del mio assunto, perchè questi tre magistrati, essendo partiti dalla magistratura giudicante con un'anzianità od una data categoria, vi possono essere rientrati dopo averne acquistata una superiore nei movimenti che più facili avvengono nel Ministero pubblico, e così dopo essere saltati avanti agli antichi loro colleghi, non dovendosi dimenticare che nel loro passaggio portano seco per legge il nuovo rango e la nuova categoria.

PRESIDENTE. Onorevole Bortolucci, lo pregherei di non rientrare nella discussione generale.

BORTOLUCCI. Ho già finito. Queste erano le cose che doveva replicare all'onorevole guardasigilli. Sono però persuaso, e me ne danno caparra le medesime sue parole, che quando verrà in discussione la già proposta riforma giudiziaria, lo stesso guardasigilli promuoverà o si farà aderente a tutti quei provvedimenti legislativi che potessero occorrere per eliminare ogni difficoltà ed ogni inconveniente nella rigorosa ed intiera osservanza delle anzianità e delle classi che ne dipendono.

NEGROTTO. Farò una sola dichiarazione.

Sono lieto che l'onorevole ministro, rispondendo all'istanza che io testè faceva alla Camera, non abbia combattuto la mia proposta, ma che anzi abbia riconosciuto che presso la Corte d'appello di Genova vi sono molte cause civili in ritardo, precisamente per essere troppo ristretto il numero del personale giudicante. Dopo questa sua dichiarazione io credo che l'onorevole guardasigilli non potrà avere difficoltà alcuna a far conoscere tale inconveniente alla Commissione che ora sta studiando appunto l'ordinamento giudiziario, affinchè venga alla Camera a proporre l'aumento di una sezione presso la Corte d'appello di Genova.

Egli dovrebbe piuttosto fare questo, anzichè inviarmi a presentare un apposito articolo di legge, cosa d'altronde che a lui spetterebbe, posto che ha riconosciuto la ragionevolezza del mio reclamo.

Quindi, prendendo atto delle sue dichiarazioni, voglio sperare che egli farà tale istanza alla predetta Commissione, onde nelle sue proposte comprenda l'aumento di una sezione presso la Corte d'appello di Genova.

MASSARI STEFANO. Dirò soltanto due parole.

Se non ho errato nell'intendere, il signor ministro guardasigilli avrebbe detto che, per compensare gli aggiunti giudiziari dei servizi gratuiti che essi prestano, vengono, nella nomina a giudici, preferiti ai pretori.

Queste parole hanno fatto nell'animo mio una dolorosa impressione, come la faranno certo nell'ordine rispettabilissimo della magistratura pretoria. Questa magistratura, che per le molti e gravi attribuzioni ad essa date dalla legge deve essere di molta capacità, secondo quello che ha detto l'onorevole ministro, è necessario si rassegni a vedersi posposta a chi, dopo tre o quattro anni di servizi gratuiti, come aggiunto, ha diritto di essere nominato giudice in un tribunale.

Io non trovo nella legge questo diritto di preferenza degli aggiunti giudiziari sopra i pretori nella carriera giudiziaria. Se ciò fosse vero, io dividerei pienamente l'idea dell'onorevole Salaris nel ritenere che gli aggiunti giudiziari dovessero togliersi, poichè rimanendo essi, i poveri pretori, che conducono una vita di abnegazione e di sacrifici, che sostengono immense fatiche e rendono un gran servizio alla giustizia, dovrebbero vedere sempre attraversata la loro carriera da chi ha due o tre anni di servizio.

D'altronde io, pensando a questi funzionari, dubito molto che potessero venire introdotti nell'ordinamento giudiziario. Lo Statuto vuole che tutti i cittadini abbiano nei tribunali di prima istanza giudici di uguale capacità e di uguale condizione.

Ora, che cosa avviene? Avviene che si pone nei tribunali un aggiunto, il quale sicuramente per la poca sua perizia non potrà competere coi giudici, e avere a fronte di essi la necessaria indipendenza, perchè non fornito degli stessi studi.

Quindi io penso che l'opinione dell'onorevole Salaris, alla quale io mi associo, sia da prendersi in molta considerazione negli studi che si stanno facendo ora sull'ordinamento giudiziario.

Se si vogliono mantenere gli aggiunti giudiziari, si faccia di essi una carriera a parte; si faccia di essi una carriera del pubblico Ministero, ma non siano là per impedire ad ogni momento le promozioni dovute ai bravi pretori, molti dei quali, nonostante i più incontestabili titoli di benemerenza verso l'amministrazione della giustizia, vengono dimenticati nelle promozioni a giudici di tribunali. E questo con vera offesa, non tanto dei loro interessi materiali, quanto di quella estimazione di cui hanno bisogno per mantenersi rispettabili.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. In quanto alla questione se sieno da conservarsi gli aggiunti, credo che è da esaminarsi nelle riforme proposte all'organico giudiziario, e non è qui il soggetto; mi preme soltanto di rassicurare gli onorevoli Salaris e Massari sulle varie intenzioni nel rapporto dei pretori, e dileguare ogni equivoco sulle parole da me dette. Si è creduto che, secondo lo spirito della legge organica, gli aggiunti siano da preferirsi sempre ai pretori nelle promozioni; che, sebbene nelle condizioni richieste per essere giudici nei tribunali, dagli aggiunti si vuole un servizio di due anni, mentre che per i pretori basta un anno...

MASSARI STEFANO. Un anno solo.

sulla questione di forma, della quale ci occuperemo in altra occasione. Quando vi è una questione di sostanza che ha molta gravità mi parrebbe colpa il complicarla con una questione di forma.

Dirò un'altra volta ancora, che parlai ora di questo argomento, perchè non saprei in quale altro bilancio se ne possa parlare. Il Fondo per il culto sarà sotto la sorveglianza, sotto la dipendenza del ministro di grazia e giustizia, ma l'onorevole Piroli sa che il suo bilancio è sottratto all'esame della Camera.

Diceva di lasciare a parte la questione di forma, sia che si metta nel bilancio dello Stato, sia che si voglia nel bilancio del Fondo del culto: è egli vero, o non è vero che sono stabilite 800,000 lire a favore del clero di Sardegna, e che queste si riscuotono? Se mi si risponde no, non si esigono, allora mi dichiarerò soddisfatto; ma se si esigessero le 800,000 lire e non si spendessero per il clero cui sono destinate da legge speciale, allora avrei diritto a chiederne stretto conto al ministro; allora il signor ministro dovrà giustificare la erogazione delle lire 48,591 che si riscuotono dai contribuenti per retribuire il clero sardo, e che intanto al medesimo non sono date. Peggio, se questa eccedenza si convertisse in altro uso; dappoichè questo non sarebbe che un arbitrio, di cui non sarà colpevole il signor ministro, ma che certamente avrà l'obbligo di reprimere.

Trovo poi assai sconvéniente che, quanto si riscuote per la retribuzione del clero di Sardegna vogliasi amalgamare con le altre rendite che da altro fondo pervengono al Fondo del culto, dappoichè questo assegno speciale non deve correre i rischi o le variazioni alle quali possono andar soggette le altre rendite.

Mi duole che l'ora sia tarda e che la Camera sia ben a ragione stanca, per doverla intrattenere in una questione la quale ha bisogno di maggiore svolgimento, anche perchè si connette con leggi del 1851, 1852 e 1853; leggi che la maggior parte di coloro che oggi siedono in Parlamento non ha presenti, e per ciò mi do ragione della esitanza del signor ministro, che non appartenne al Parlamento subalpino.

Ma il signor ministro non mancherà certo di prendere tutte le necessarie informazioni per impedire che questo speciale fondo sia confuso con le altre rendite dell'amministrazione del Fondo del culto; perocchè da ciò potrebbe avvenir che al clero di Sardegna mancasse la retribuzione che pur è specialmente riscossa dai contribuenti sardi. A me pare ben chiara la cosa; e, non dubito, la vedrà più chiaramente di me il signor ministro, allorchè prenderà ad esame le leggi da me accennate, sulle quali ha fondamento la questione che ho sollevato.

Chiederò dunque al signor ministro e all'onorevole relatore se la somma di 800,000 lire si esige; perchè, se si esige sempre in base... (*Il relatore Piroli fa segni*

di diniego) Vedo fare dei cenni negativi, ma io proverò di sì, quando la Camera vorrà.

Vi sono i documenti che affermano, e valgono più dei cenni negativi. Ma, se non si riscuote, allora vorrà dire che le leggi anteriori e la legge del 1864 non fu eseguita; allora vorrà dire che il contingente dell'imposta assegnato al compartimento di Sardegna non fu riscosso nella misura fissata dalla legge. Eh! signori, anche questo è vero, ma non nel senso di coloro che fecero i cenni negativi, ma in un altro senso, nel senso che si osò sorpassarlo con la più strana applicazione della legge, che pur nella parte che fu violata è chiara abbastanza.

Ma, del resto, io chiederò ancora all'onorevole ministro se nel 1868 e nel 1869 ha veramente il Fondo del culto date al clero di Sardegna almeno le lire 751,000? Non chiedo ciò all'onorevole relatore, dappoichè egli mi rimanderebbe al suo rapporto, nel quale giustamente deplora la non presentazione dei consuntivi, non solo di questi anni, ma di altri precedenti.

Ad ogni modo io credo di aver soddisfatto ad un dovere nel sollevare oggi questa questione, la quale dovrà presto o tardi avere una soluzione.

L'ora non è certo favorevole; ma non era in me lo arrestare la premura della Camera di dar termine alla discussione di questo bilancio, nè doveva lasciare che la discussione si ultimasse senza far parola di codesto argomento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La risposta che può dare il ministro di grazia e giustizia è semplice.

Il Ministero di grazia e giustizia ed il Fondo del culto non esigono questa somma, o, a dir meglio, il Fondo pel culto non la esige, ma la paga.

Se crede che le provincie sarde la paghino alla finanza, diriga la domanda al ministro delle finanze, ed allora si convincerà che, dopo pubblicata la legge del 1864, che fissò la misura del contributo fondiario, quelle provincie non pagano alcuna somma per causa di culto o delle decime, e che pagano nella stessa misura delle altre provincie del regno. E però la somma alla quale egli accenna, altra volta stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, non era, almeno dopo il 1864, un corrispettivo di quanto, a titolo di spese di culto, contribuiva la Sardegna; ma era un favore derivante dalla legge che aboliva le decime, era un peso che s'imponeva lo Stato come indennità delle decime che erano state abolite, e che, per la legge del 1855, era passato alla Cassa ecclesiastica, e per la legge del 1866 al Fondo per il culto.

PRESIDENTE. Capitolo 13. *Spese dipendenti dal soppresso Ordine di Santo Stefano in Toscana.* (Soppresso.)

Capitolo 14. *Fabbricati sacri ed ecclesiastici.* Ministero e Commissione propongono per questo capitolo lire 400,000.

(È approvato.)

Capitolo 15. *Spese di culto sul fondo spogli e sedi vacanti in Sicilia.* (Soppresso.)

Capitolo 16. *Assegno ai valdesi delle provincie di Piemonte per l'esercizio del loro culto.* (Soppresso.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertea.

BERTEA. Quando fu presentato il progetto di bilancio pel Ministero di grazia e giustizia, vedendo eliminata la somma corrispondente al capitolo testè letto, il mio amico e collega, generale Brignone, ricordando come il Ministero, sin dall'epoca in cui presentava il bilancio del 1866, avesse nella relazione riconosciuto e dichiarato che quest'assegno ai valdesi non costituiva propriamente un assegno per titolo d'esercizio del loro culto, ma era un corrispettivo di obblighi e di diritti positivi, ci eravamo proposto di difendere il ristabilimento della somma, come di ragione e giustizia. Ma, avendo oggi riscontrato nella seconda nota di variazioni al bilancio dello Stato che il Ministero stesso ha concordato il trasporto di questo assegno al bilancio del Ministero delle finanze, altro non ci resta che prendere atto del fatto, non senza gradire quelle ulteriori dichiarazioni che il ministro o il relatore credessero fare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La risposta è semplice. Era notata nel Ministero di grazia e giustizia, supponendosi una spesa pel culto; ma poichè si è riconosciuto che era un assegno speciale, nel regolarizzare il bilancio si è dovuto riconoscere che, come qualunque altro debito che può avere lo Stato verso un ente morale, o verso una persona privata, questo capitolo doveva essere portato nel bilancio passivo della finanza. Ecco perchè si è fatta questa variazione.

(Sono approvati senza discussione i seguenti capitoli nelle somme proposte dal Ministero e consentite dalla Commissione.)

Spese diverse e comuni. — Capitolo 17. *Spese postali,* lire 15,000.

Capitolo 18. *Stampa della raccolta delle leggi e degli atti governativi,* lire 320,000.

Capitolo 19. *Dispacci telegrafici governativi,* lire 50,000.

Capitolo 20. *Sussidi a vedove ed a famiglie di impiegati dipendenti dall'amministrazione,* lire 80,000.

Capitolo 21. *Casuali,* lire 35,000.

Spesa straordinaria. — Capitolo 22. *Maggiori assegni a conguaglio di stipendi ed altri assegni sotto qualsiasi denominazione* (Per memoria).

Capitolo 23. *Impiegati in disponibilità ed impiegati non compresi nelle piante organiche,* lire 690,000.

Capitolo 24. *Costruzione di edificii sacri,* lire 50,000.

PRESIDENTE. Essendo votati tutti i capitoli, il bilancio del Ministero di grazia e giustizia per il 1870 s'intende approvato nella somma complessiva di lire 28,587,000.

Domani alle 11 Comitato, e alle due seduta pubblica.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione dei progetti di legge:

- 1° Disposizioni relative ai maggiori assegnamenti;
- 2° Inscrizioni nel Gran Libro delle obbligazioni della società della ferrovia Torino-Cuneo-Saluzzo;
- 3° Inscrizione nel Gran Libro di una rendita a favore del barone Tarchini-Bonfanti;
- 4° Abrogazione di disposizioni relative a prestiti con premi;
- 5° Discussione delle modificazioni proposte ad alcune parti del regolamento.

sulla questione di forma, della quale ci occuperemo in altra occasione. Quando vi è una questione di sostanza che ha molta gravità mi parrebbe colpa il complicarla con una questione di forma.

Dirò un'altra volta ancora, che parlai ora di questo argomento, perchè non saprei in quale altro bilancio se ne possa parlare. Il Fondo per il culto sarà sotto la sorveglianza, sotto la dipendenza del ministro di grazia e giustizia, ma l'onorevole Pirolì sa che il suo bilancio è sottratto all'esame della Camera.

Diceva di lasciare a parte la questione di forma, sia che si metta nel bilancio dello Stato, sia che si voglia nel bilancio del Fondo del culto: è egli vero, o non è vero che sono stabilite 800,000 lire a favore del clero di Sardegna, e che queste si riscuotono? Se mi si risponde no, non si esigono, allora mi dichiarerò soddisfatto; ma se si esigessero le 800,000 lire e non si spendessero per il clero cui sono destinate da legge speciale, allora avrei diritto a chiederne stretto conto al ministro; allora il signor ministro dovrà giustificare la erogazione delle lire 48,591 che si riscuotono dai contribuenti per retribuire il clero sardo, e che intanto al medesimo non sono date. Peggio, se questa eccedenza si convertisse in altro uso; dappoichè queste non sarebbe che un arbitrio, di cui non sarà colpevole il signor ministro, ma che certamente avrà l'obbligo di reprimere.

Trovo poi assai sconveniente che, quanto si riscuote per la retribuzione del clero di Sardegna vogliasi amalgamare con le altre rendite che da altro fondo pervengono al Fondo del culto, dappoichè questo assegno speciale non deve correre i rischi o le variazioni alle quali possono andar soggette le altre rendite.

Mi duole che l'ora sia tarda e che la Camera sia ben a ragione stanca, per doverla intrattenere in una questione la quale ha bisogno di maggiore svolgimento, anche perchè si connette con leggi del 1851, 1852 e 1853; leggi che la maggior parte di coloro che oggi siedono in Parlamento non ha presenti, e per ciò mi do ragione della esitanza del signor ministro, che non appartenne al Parlamento subalpino.

Ma il signor ministro non mancherà certo di prendere tutte le necessarie informazioni per impedire che questo speciale fondo sia confuso con le altre rendite dell'amministrazione del Fondo del culto; perocchè da ciò potrebbe avvenire che al clero di Sardegna mancasse la retribuzione che pur è specialmente riscossa dai contribuenti sardi. A me pare ben chiara la cosa; e, non dubito, la vedrà più chiaramente di me il signor ministro, allorchè prenderà ad esame le leggi da me accennate, sulle quali ha fondamento la questione che ho sollevato.

Chiederò dunque al signor ministro e all'onorevole relatore se la somma di 800,000 lire si esige; perchè, se si esige sempre in base... (*Il relatore Pirolì fa segni*

di diniego) Vedo fare dei cenni negativi, ma io proverò di sì, quando la Camera vorrà.

Vi sono i documenti che affermano, e valgono più dei cenni negativi. Ma, se non si riscuote, allora vorrà dire che le leggi anteriori e la legge del 1864 non fu eseguita; allora vorrà dire che il contingente dell'imposta assegnato al compartimento di Sardegna non fu riscosso nella misura fissata dalla legge. Eh! signori, anche questo è vero, ma non nel senso di coloro che fecero i cenni negativi, ma in un altro senso, nel senso che si osò sorpassarlo con la più strana applicazione della legge, che pur nella parte che fu violata è chiara abbastanza.

Ma, del resto, io chiederò ancora all'onorevole ministro se nel 1868 e nel 1869 ha veramente il Fondo del culto date al clero di Sardegna almeno le lire 751,000? Non chiedo ciò all'onorevole relatore, dappoichè egli mi rimanderebbe al suo rapporto, nel quale giustamente deplora la non presentazione dei consuntivi, non solo di questi anni, ma di altri precedenti.

Ad ogni modo io credo di aver soddisfatto ad un dovere nel sollevare oggi questa questione, la quale dovrà presto o tardi avere una soluzione.

L'ora non è certo favorevole; ma non era in me lo arrestare la premura della Camera di dar termine alla discussione di questo bilancio, nè doveva lasciare che la discussione si ultimasse senza far parola di codesto argomento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La risposta che può dare il ministro di grazia e giustizia è semplice.

Il Ministero di grazia e giustizia ed il Fondo del culto non esigono questa somma, o, a dir meglio, il Fondo pel culto non la esige, ma la paga.

Se crede che le provincie sarde la paghino alla finanza, diriga la domanda al ministro delle finanze, ed allora si convincerà che, dopo pubblicata la legge del 1864, che fissò la misura del contributo fondiario, quelle provincie non pagano alcuna somma per causa di culto o delle decime, e che pagano nella stessa misura delle altre provincie del regno. E però la somma alla quale egli accenna, altra volta stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, non era, almeno dopo il 1864, un corrispettivo di quanto, a titolo di spese di culto, contribuiva la Sardegna; ma era un favore derivante dalla legge che aboliva le decime, era un peso che s'imponeva lo Stato come indennità delle decime che erano state abolite, e che, per la legge del 1855, era passato alla Cassa ecclesiastica, e per la legge del 1866 al Fondo per il culto.

PRESIDENTE. Capitolo 13. *Spese dipendenti dal soppresso Ordine di Santo Stefano in Toscana.* (Soppresso.)

Capitolo 14. *Fabbricati sacri ed ecclesiastici.* Ministero e Commissione propongono per questo capitolo lire 400,000.

(È approvato.)

Capitolo 15. *Spese di culto sul fondo spogli e sedi vacanti in Sicilia.* (Soppresso.)

Capitolo 16. *Assegno ai valdesi delle provincie di Piemonte per l'esercizio del loro culto.* (Soppresso.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertea.

BERTEA. Quando fu presentato il progetto di bilancio pel Ministero di grazia e giustizia, vedendo eliminata la somma corrispondente al capitolo testè letto, il mio amico e collega, generale Brignone, ricordando come il Ministero, sin dall'epoca in cui presentava il bilancio del 1866, avesse nella relazione riconosciuto e dichiarato che quest'assegno ai valdesi non costituiva propriamente un assegno per titolo d'esercizio del loro culto, ma era un corrispettivo di obblighi e di diritti positivi, ci eravamo proposto di difendere il ristabilimento della somma, come di ragione e giustizia. Ma, avendo oggi riscontrato nella seconda nota di variazioni al bilancio dello Stato che il Ministero stesso ha concordato il trasporto di questo assegno al bilancio del Ministero delle finanze, altro non ci resta che prendere atto del fatto, non senza gradire quelle ulteriori dichiarazioni che il ministro o il relatore credessero fare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La risposta è semplice. Era notata nel Ministero di grazia e giustizia, supponendosi una spesa pel culto; ma poichè si è riconosciuto che era un assegno speciale, nel regolarizzare il bilancio si è dovuto riconoscere che, come qualunque altro debito che può avere lo Stato verso un ente morale, o verso una persona privata, questo capitolo doveva essere portato nel bilancio passivo della finanza. Ecco perchè si è fatta questa variazione.

(Sono approvati senza discussione i seguenti capitoli nelle somme proposte dal Ministero e consentite dalla Commissione.)

Spese diverse e comuni. — Capitolo 17. *Spese postali,* lire 15,000.

Capitolo 18. *Stampa della raccolta delle leggi e degli atti governativi,* lire 320,000.

Capitolo 19. *Dispacci telegrafici governativi,* lire 50,000.

Capitolo 20. *Sussidi a vedove ed a famiglie di impiegati dipendenti dall'amministrazione,* lire 80,000.

Capitolo 21. *Casuali,* lire 35,000.

Spesa straordinaria. — Capitolo 22. *Maggiori assegni a conguaglio di stipendi ed altri assegni sotto qualsiasi denominazione* (Per memoria).

Capitolo 23. *Impiegati in disponibilità ed impiegati non compresi nelle piante organiche,* lire 690,000.

Capitolo 24. *Costruzione di edificii sacri,* lire 50,000.

PRESIDENTE. Essendo votati tutti i capitoli, il bilancio del Ministero di grazia e giustizia per il 1870 s'intende approvato nella somma complessiva di lire 28,587,000.

Domani alle 11 Comitato, e alle due seduta pubblica.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione dei progetti di legge:

- 1° Disposizioni relative ai maggiori assegnamenti;
- 2° Inscrizioni nel Gran Libro delle obbligazioni della società della ferrovia Torino-Cuneo-Saluzzo;
- 3° Inscrizione nel Gran Libro di una rendita a favore del barone Tarchini-Bonfanti;
- 4° Abrogazione di disposizioni relative a prestiti con premi;
- 5° Discussione delle modificazioni proposte ad alcune parti del regolamento.